Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 17 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1981, n. **308**.

Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella *A* o alla tabella *B*, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1, ed ai loro congiunti, cui già non spettino in base alle vigenti disposizioni, sono estesi il diritto alla pensione privilegiata ordinaria nonché i benefici previsti dagli articoli 15 e 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Art. 3.

La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

Art. 4.

Ai soggetti di cui al precedente articolo 1 si applicano le norme sull'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5.

Ai superstiti dei militari di cui al precedente articolo 1 nonché di quelli in servizio permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione pari a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 6.

Ai familiari dei soggetti di cui al precedente articolo 1, dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e il personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975, n. 624, e successive integrazioni e modificazioni.

Tale elargizione è aumentata di un ulteriore 30 per cento quando il dante causa abbia carico di famiglia.

Art. 7.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

Art. 8.

Restano salve le disposizioni più favorevoli previste in materia per gli appartenenti ai Corpi di polizia dalle leggi vigenti.

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 24 miliardi per gli anni 1979 e 1980, si provvede mediante riduzione del capitolo 1051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1981.

All'onere di lire 12 miliardi, relativo all'anno 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1981.

Aumento, da L. 200.000.000.000 a L. 400.000.000.000, del contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 200.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 323 del 3 dicembre 1976, con il quale il contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 200 viene determinato in L. 100.000.000.000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 29 agosto 1978, con il quale il contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 200 viene elevato in L. 200.000.000.000;

Considerata l'esigenza di adeguare il contingente suddetto alle occorrenze della circolazione monetaria;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 200 viene elevato a L. 400.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1981

PERTINI

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1981
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 378

(3612)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 giugno 1981.

Determinazione dell'importo complessivo delle disponibilità che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può mantenere presso le aziende di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981);

Visto l'art. 40 della citata legge n. 119 che all'ottavo comma prevede che con decreto del Ministro del tesoro può essere variata la percentuale o il livello massimo della disponibilità degli enti che le aziende di credito possono tenere presso di sé;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1981;

Considerata l'opportunità di determinare in lire 200 miliardi il limite massimo delle disponibilità che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può tenere presso le aziende di credito;

Decreta:

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a tenere presso le aziende di credito disponibilità liquide per un importo complessivo non superiore a 200 miliardi di lire.

Gli amministratori dell'ente devono comunicare a ciascuna azienda di credito l'ammontare dell'importo che può essere mantenuto in deposito in modo che la somma degli importi assegnati alle varie aziende non superi il limite di cui al primo comma.

Tutte le disponibilità che superino il limite di cui al primo comma debbono essere subito versate dall'INAIL nel conto corrente in essere presso la tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(3613)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1979

DECRETO 8 agosto 1979, n. **1028.**

Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica in Pomezia.

N. 1028. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito in Pomezia (Roma), a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1981
Registro n. 54 Istruzione, foglio n. 347

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Mercoledì 3 giugno 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Luis Weckmann Munoz, ambasciatore del Messico, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3499)

Mercoledì 3 giugno 1981 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Elena Annunziata Campagna de Read, ambasciatore della Repubblica dominicana, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

(3500)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981:

Pultrini Bruno, notaio residente nel comune di San Pietro in Casale (d.n. Bologna), è trasferito nel comune di Bologna a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romoli Roberto, notaio residente nel comune di Prato (d.n. Firenze), è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Caramia Fedele, notaio residente nel comune di Santa Maria a Monte (d.n. Pisa), è trasferito nel comune di Lastra a Signa (d.n. Firenze), con l'anzidetta condizione;

Cannavale Adolfo, notaio residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi (d.n. Avellino), è trasferito nel comune di Gragnano (d.n. Napoli), con l'anzidetta condizione;

De Amicis Biagio, notaio residente nel comune di Stia (d.n. Arezzo), è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

De Rosa Anna, notaio residente nel comune di Teramo, e trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Redanò Guido, notaio residente nel comune di Rosignano Marittimo (d.n. Livorno), è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione;

Frigenti Olga, notaio residente nel comune di Napoli, è trasferito nel comune di Nocera Inferiore (d.n. Salerno), con l'anzidetta condizione;

La Porta Leonardo, notaio residente nel comune di Montesarchio (d.n. Benevento), è trasferito nel comune di Casapulla (d.n. S. Maria Capua Vetere), con l'anzidetta condizione;

Vanacore Diego Ciro, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Mondragone (d.n. S. Maria Capua Vetere), con l'anzidetta condizione;

Di Renzo Aldo, notaio residente nel comune di Pescara, è trasferito nel comune di Silvi (d.n. Teramo), con l'anzidetta condizione;

Fasani Luigi, notaio residente nel comune di Bagnoregio (d.n. Viterbo), è trasferito nel comune di Canino (stesso distretto notarile), con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 12 giugno 1981:

il decreto ministeriale 8 giugno 1981 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Redanò Guido nella sede di Roma;

Scardamaglia Fernando, notaio in Cassino, è trasferito nel comune di Roma, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

è revocato il decreto ministeriale 13 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 17 aprile 1981, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Di Benedetto Ugo alla sede di Ardea, distretto notarile di Roma.

(3617)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della « Società cooperativa edilizia Primavera 64, a responsabilità limitata », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981, la « Società cooperativa edilizia Primavera 64 a responsabilità limitata », in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Bellini in data 27 marzo 1964, repertorio n. 47866/14891, registro società n. 1671/64, già 2042/64, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Roberto Cremisini.

(3593)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa edilizia partenopea C.E.P. - Soc. coop. a r.l. », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981, la società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa edilizia partenopea C.E.P. - Soc. coop. a r.l. », in Napoli, costituita per rogito dottor Amedeo Sica in data 3 dicembre 1945, repertorio n. 4963, registro società n. 895, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Beniamino Lupo.

(3594)

Scioglimento della società cooperativa agricola a r.l. « Latteria sociale di Cusio Casearia », in Cusio, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1981 la società cooperativa agricola a r.l. « Latteria sociale di Cusio Casearia », in Cusio (Bergamo), costituita per rogito notaio Enrico Gentile il 1° aprile 1954, repertorio n. 1905, registro società n. 3762, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Maurizio Vicentini.

(3595)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Uria Redenta Quinta » a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1981, la società cooperativa edilizia « Uria Redenta Quinta » a r.l., in Roma, costituita per rogito notaio Pietro Pomar in data 26 aprile 1965, repertorio n. 145125, registro società n. 1318/65, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Urzì Salvatore.

(3468)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Otranto

Con decreto 16 febbraio 1981, n. 746, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 530 sito in comune di Otranto (Lecce), riportato al catasto del comune di Otranto al foglio 35, particella n. 332 parte.

(3469)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 12 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1194,70	1194,70	1194,85	1194,70	1194,75	1190,50	1194,80	1194,70	1194,70	1194,70
Dollaro canadese	991,20	991,20	992 —	991,20	991,40	991,15	991,25	991,20	991,20	991,20
Marco germanico	498,25	498,25	498,50	498,25	498,65	498 —	498,25	498,25	498,25	498,25
Fiorino olandese	447,80	447,80	448,50	447,80	448,28	447,90	447,55	447,80	447,80	447,80
Franco belga	30,485	30,485	30,52	30,485	30,50	30,45	30,47	30,485	30,485	30,50
Franco francese	209,38	209,38	209,70	209,38	209,50	208,50	209,70	209,38	209,38	209,40
Lira sterlina	2330,30	2330,30	2333 —	2330,30	2330,75	2334 —	2333 —	2330,30	2330,30	2330,30
Lira irlandese	1823 —	1823 —	1820 —	1823 —	1820,20	—	1820 —	1823 —	1823 —	—
Corona danese	158,49	158,49	158,50	158,49	158,60	158,50	158,38	158,49	158,49	158,50
Corona norvegese	201 —	201 —	201,25	201 —	201,10	201 —	200,84	201 —	201 —	201 —
Corona svedese	234,37	234,37	234,50	234,37	234,40	234,35	234,35	234,37	234,37	234,40
Franco svizzero	567,70	567,70	567,50	567,70	567,70	571 —	567,45	567,70	567,70	567,70
Scellino austriaco	70,505	70,505	70,50	70,505	70,55	70,40	70,52	70,505	70,505	70,50
Escudo portoghese	18 —	18 —	18,90	18 —	18,90	18 —	18,75	18 —	18 —	18 —
Peseta spagnola	12,516	12,516	12,52	12,516	12,50	12,50	12,526	12,516	12,516	12,50
Yen giapponese	5,318	5,318	5,32	5,318	5,30	5,30	5,32	5,318	5,318	5,30

Media dei titoli del 12 giugno 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	47,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,200
» 5,50 % » » 1968-83	88,425
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	80,675
» 6 % » » 1971-86	74,150
» 6 % » » 1972-87	74 —
» 9 % » » 1975-90	74,350
» 9 % » » 1976-91	76,975
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73 —
Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 %	—
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,650
» » » » 1-10-1979/81	98,750
» » » » 1-12-1979/81	98,350
» » » » 1- 5-1979/82	96,550
» » » » 1- 7-1979/82	95,700
» » » » 1-10-1979/82	96,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82	98,575
» » » » 1- 3-1980/82	96,750
» » » » 1- 5-1980/82	96,825
» » » » 1- 6-1980/82	97,100
» » » » 1- 7-1980/82	96,750
» » » » 1- 8-1980/82	95,625
» » » » 1-10-1980/82	95,250
» » » » 1-12-1980/82	97,150
» » » » 1- 1-1980/83	96,925
» » » » 1-10-1980/83	98,425
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,850
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,775
» » » 12 % 1- 4-1982	93.950
» » » 12 % 1-10-1983	87,100
» » » 12 % 1- 1-1984	86,450
» » » 12 % 1- 4-1984	86 —
» » » 12 % 1-10-1984	86,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	83,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 giugno 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1194,75
Dollaro canadese	991,225
Marco germanico	498,25
Fiorino olandese	446,675
Franco belga	30,477
Franco francese	209,54
Lira sterlina	2331,65
Lira irlandese	1821,50
Corona danese	158,435
Corona norvegese	200,92
Corona svedese	234,35
Franco svizzero	567,575
Scellino austriaco	70,512
Escudo portoghese	18,375
Peseta spagnola	12,521
Yen giapponese	5,319

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Frattaminore.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Frattaminore è stata concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di giugno 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 35.931.926, corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 38.133.772 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. Meros rottami metalli Sud.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposte accordati al contribuente.

(3535)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Zeme Lomellina, Bascapè, Salò e Rodano

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 14 aprile 1981, n. 6398: comune di Zeme Lomellina (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 luglio 1979, n. 21 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 marzo 1980, n. 20);

deliberazione 14 aprile 1981, n. 6399: comune di Bascapè (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 15 giugno 1978, n. 27 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 28 settembre 1979, n. 36);

deliberazione 14 aprile 1981, n. 6400: comune di Salò (Brescia) (piano adottato con deliberazione consiliare 23 febbraio 1979, n. 21 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazioni consiliari 26 novembre 1979, n. 113, 29 novembre 1979, n. 113-octies e 21 dicembre 1979, numeri 3-10-13-17-20;

deliberazione 14 aprile 1981, n. 6401: comune di Rodano (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 luglio 1978, n. 54 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 12 dicembre 1979, n. 66).

(3537)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (geometra), del ruolo tecnico, dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso.

L'ente Parco nazionale Gran Paradiso, via della Rocca n. 47, 10123 Torino, bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (geometra) in prova, nel ruolo tecnico. Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Titolo preferenziale: diploma di geometra.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(3568)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore tecnico (guardiaparco), del ruolo tecnico, dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso.

L'ente Parco nazionale Gran Paradiso, via della Rocca n. 47, 10123 Torino, bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore tecnico (guardiaparco) in prova, nel ruolo tecnico. Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'ente.

(3569)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di collocatore, ruolo dei collocatori, da destinare in Liguria e Toscana.

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 7 giugno 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 2 del febbraio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1980, registro n. 7, foglio n. 383, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di collocatore in prova, ruolo dei collocatori, da destinare in Liguria e Toscana, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979.

(3507)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore, ruolo dei collocatori, da destinare in Abruzzo e Molise.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 15 giugno 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del maggio 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1981, registro n. 2, foglio n. 195, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova, ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, da destinare in Abruzzo e Molise.

(3508)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Bicchielli Eugenio, nato a Firenze il 2 febbraio 1946 . . . . punti 100 su 100
Gioffrè Pier Franco, nato a Roma il 25 giugno 1946 . . . » 100 »
Guccione Carmelo, nato a Modica il 10 agosto 1949 . . . . » 100 »
Loperfido Vincenzo, nato a Matera il 27 settembre 1943 . . . . . » 100 »
Pedrini Luciano, nato a Bologna il 29 ottobre 1947 . . . . » 100 »
Banchini Ennio, nato a Parma il 5 dicembre 1945 . . . . . . » 94 »
Piccolo Giorgio, nato a Roma il 13 ottobre 1941 . . . . . . » 94 »
Picucci Luigi, nato a Larino l'11 novembre 1943 . . . . . . » 94 »
Santè Pasquale, nato a Napoli l'11 gennaio 1949 . . . . . . » 94 »
Contini Sandro, nato a Piacenza il 10 agosto 1946 . . . . punti 93 su 100
Corbellini Luciano, nato a Forte dei Marmi il 25 novembre 1948 . . . . » 88 »
Mattassi Raul, nato a Buenos Aires il 28 luglio 1948 . . . . » 88 »
Matteoni Roberto, nato a Roma il 4 agosto 1947 . . . . » 88 »
Nincheri Maria, nata a Prato il 23 luglio 1947 . . . . » 88 »
Stella Andrea, nato a Pisa il 25 novembre 1947 . . . . » 88 »
Bellucci Andrea, nato a Roma il 15 gennaio 1948 . . . . » 83 »
Ponzio Federico, nato a Cavour il 23 agosto 1946 . . . . » 82 »
Argenteri Angelo, nato a Bollate il 24 marzo 1948 . . . . » 80 »
Leone Luciano, nato a Siracusa il 5 agosto 1948 . . . . » 80 »
Mallardo Nicola, nato a Napoli il 12 luglio 1947 . . . . » 80 »
Alò Francesco, nato a Monopoli il 10 maggio 1946 . . . . » 78 »
Coscarella Renato, nato a Cosenza il 28 gennaio 1949 . . . . » 78 »
Pezzullo Angelo, nato a Napoli il 19 agosto 1945 . . . . » 78 »
Piccolo Giuseppe Romolo, nato a Carinaro il 14 ottobre 1946 . . . . » 78 »
Froldi Doriano, nato a Pontinia il 19 gennaio 1948 . . . . » 73 »
Perrone Antonio, nato a Lecce il 31 maggio 1945 . . . . » 73 »
Crescenzi Basilio, nato a Sarno il 24 luglio 1949 . . . . » 70 »
Puccio Francesco, nato ad Andali il 9 dicembre 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3143)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 marzo 1981, n. **36**.

Modifica dell'art. 52 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, concernente norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 del 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 52 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è soppresso.

Art. 2.

Le norme di cui all'art. 52 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, così come modificato col precedente articolo, nonché quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, e successive modifiche, per quanto concerne le qualifiche di commesso ed equiparate si applicano solo per l'accesso alla qualifica di operatore-archivista.

Il personale che consegue il passaggio sarà utilizzato ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

LEGGE 30 marzo 1981, n. **37**.

Disposizioni per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, con la presente legge, tutela il patrimonio faunistico e ne favorisce la ricostituzione, ed inoltre si propone la salvaguardia ed il ripristino degli equilibri biologici e naturali riguardanti il proprio territorio.

Con le disposizioni della presente legge la Regione siciliana disciplina, altresì, l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche anche a fini sportivi, assicurando il rispetto delle attività agricole, zootecniche e forestali.

Titolo I
TUTELA, PROTEZIONE E CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 2.

Costituiscono la fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni e/o esemplari viventi stabilmente e/o temporaneamente in stato di naturale libertà nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

In aderenza ai criteri della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le specie i cui esemplari costituiscono la fauna selvatica sono distinte in:

a) specie particolarmente protette;

b) specie protette;

c) specie che possono costituire oggetto di attività venatoria.

Le specie particolarmente protette sono quelle determinate dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché quelle cui appartengono gufi reali, aquile, vulturidi, cicogne, gru e fenicotteri.

Le specie protette, che non possono costituire oggetto di attività venatoria, sono tutte quelle che non rientrano fra quelle di cui alle lettere *a*) e *c*) del presente articolo.

Le specie che possono costituire oggetto di attività venatoria sono quelle indicate all'art. 19 della presente legge.

I ratti, le arvicole ed i topi propriamente detti sono considerati specie che non appartengono alla fauna selvatica di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Nell'ambito del territorio della Regione siciliana è vietata:

a) ogni forma di uccellagione;

b) la cattura di uccelli e di mammiferi con mezzi, in tempi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della presente legge;

c) la caccia e la cattura di tartarughe di mare e di testuggini sia di terra che di acqua dolce, anche se tali specie non rientrano tra la fauna di cui al primo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

La fauna selvatica può essere sottoposta ad operazioni ed interventi di controllo per evitare la diffusione di malattie contagiose o pericolose anche per l'uomo, nonché per limitare l'eccessivo moltiplicarsi di talune specie che possono arrecare gravi danni alle colture agricole, al patrimonio faunistico e zootecnico ed alla pescicoltura o che possono alterare gli equilibri naturali di una particolare zona.

Il controllo della fauna selvatica deve essere praticato con mezzi selettivi.

Il controllo della fauna selvatica è disposto, previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio di cui al successivo art. 12, dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Le operazioni e gli interventi di controllo della fauna selvatica, che vanno dalla cattura all'uccisione, sono demandate alle ripartizioni faunistico-venatorie di cui al successivo art. 8, che vi provvedono anche a mezzo degli agenti venatori in qualsiasi periodo di tempo e nell'ambito di tutto il territorio sottoposto a sorveglianza, ivi comprese le zone precluse allo esercizio venatorio.

Il controllo di cui al presente articolo è obbligatorio qualora si verifichi il pericolo di diffusione della rabbia silvestre.

Art. 5.

Allo scopo di consentire l'attuazione di specifiche ricerche scientifiche, fermo restando quanto disposto dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio di cui al successivo art. 12, può autorizzare, con proprio decreto, l'istituzione e la gestione di stazioni di inanellamento, nonché lo svolgimento di attività di cattura e di inanellamento.

Le stazioni di inanellamento possono essere istituite presso gli istituti di zoologia applicata o presso facoltà universitarie di scienze biologiche e naturali.

Lo svolgimento di attività di cattura e di inanellamento può essere autorizzato, di volta in volta e per periodi limitati di tempo, nei confronti di ricercatori appositamente incaricati da istituti od enti pubblici, con preferenza nei confronti dei ricercatori all'uopo incaricati dagli istituti o dalle facoltà che gestiscono le stazioni di inanellamento previste dal presente articolo.

Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati od altra selvaggina comunque contrassegnata, deve darne immediata comunicazione alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, alla quale è altresì tenuto a consegnare o a far pervenire, entro e non oltre 10 giorni dalla predetta comunicazione, l'anello od il contrassegno recuperato.

Art. 6.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere, nei limiti dello stanziamento annuale recato dal bilancio della Regione, le spese occorrenti per corrispondere, a favore degli agricoltori interessati, indennizzi per il danno, non altrimenti risarcibile, arrecato dalla fauna selvatica alle piantagioni ed alla produzione agricola ed al patrimonio zootecnico fino al risarcimento totale del danno stesso.

Le richieste di indennizzo vanno inoltrate, entro e non oltre il termine di dieci giorni da quando si è verificato il danno, alle ripartizioni faunistico-venatorie di cui al successivo art. 8, competenti per territorio, che le istruiscono e, previo parere del comitato di cui al successivo art. 9, provvedono e all'impegno ed alla contestuale liquidazione e pagamento del risarcimento o, per importi superiori ai limiti disposti dal penultimo comma del successivo art. 8, all'inoltro all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di competenza.

La definizione della percentuale di indennizzo da erogare viene effettuata entro il 31 ottobre di ogni anno e riguarda l'importo complessivo dei danni verificatisi dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

I coltivatori diretti e gli allevatori di bestiame hanno titolo di preferenza per quanto attiene all'impegno, liquidazione e pagamento dei risarcimenti di cui al presente articolo.

Titolo II
ORGANISMI E FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 7.

L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a svolgere ed attuare i compiti, le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge avvalendosi all'uopo anche:

1) delle ripartizioni faunistico-venatorie, istituite dal successivo art. 8;

2) dei comitati ripartimentali faunistico-venatori, a carattere provinciale, istituiti dal successivo art. 9;

3) dei comuni, per le attività agli stessi attribuite, ai sensi del successivo art. 11;

4) del comitato regionale faunistico-venatorio istituito dal successivo art. 12;

5) della consulta di studi e ricerche faunistico-venatorie istituita dal successivo art. 14.

Art. 8.

Sono istituite le ripartizioni faunistico-venatorie.

Le ripartizioni faunistico-venatorie sono organi dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed hanno sede in ogni capoluogo di provincia.

Le aree territoriali di competenza delle ripartizioni faunistico-venatorie, nelle more della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale e del riordinamento degli enti locali, corrispondono alle attuali province.

Sono compiti delle ripartizioni faunistico-venatorie:

a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni che regolano la tutela e la protezione della fauna selvatica nonché su quelle che regolano le attività venatorie;

b) provvedere, anche a mezzo degli agenti venatori di cui al successivo art. 56, al ripopolamento della fauna selvatica ed al controllo della fauna stessa ai fini della difesa delle colture agricole;

c) individuare, sentiti i comuni interessati, le zone da destinare all'addestramento dei cani da ferma e da seguito nonché le zone per gare di cani, disciplinandone l'uso anche in periodo di divieto di caccia;

d) formulare proposte per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e di centri di produzione della selvaggina;

e) autorizzare la detenzione ed il commercio della selvaggina di allevamento, fatto salvo quanto disposto con i successivi articoli;

f) tenere e curare l'anagrafe dei cacciatori residenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei comuni interessati;

g) elaborare e svolgere iniziative e piani di assistenza e propaganda per la protezione e la tutela della fauna selvatica e degli equilibri naturali e biologici nonché per la divulgazione delle norme che regolano l'esercizio delle attività venatorie e cinologiche con particolare riferimento agli obblighi derivanti dal calendario venatorio;

h) applicare le sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione, ivi comprese quelle previste dalla presente legge, in conformità alle disposizioni che in merito saranno emanate ai sensi dei successivi articoli;

i) esaminare ed approvare i regolamenti ed i disciplinari riguardanti le iniziative di gestione sociale delle attività venatorie, consentite ai sensi del successivo art. 38, nonché la delimitazione delle aree da destinare a tale gestione;

l) approvare i programmi di attività da svolgere, nel territorio della circoscrizione, da parte delle associazioni venatorie riconosciute;

m) formulare proposte per l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura;

n) individuare le zone del demanio forestale, ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, ove consentire l'esercizio venatorio;

o) curare la statistica delle presenze faunistiche e del prelievo di fauna addebitabile all'esercizio venatorio;

p) inoltrare entro i termini prescritti all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste le notizie e le proposte utili alla formulazione del calendario venatorio, ivi compresa la determinazione delle zone nelle quali consentire l'uso del furetto, tenendo conto delle eventuali indicazioni formulate dai comuni interessati;

q) procedere alla concessione, liquidazione e pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione, ivi compresi quelli previsti dalla presente legge, e concernenti la materia faunistico-venatoria sempre quando trattasi di opere o di acquisti comportanti una spesa preventivata non superiore a lire 50 milioni;

r) svolgere compiti, attività ed iniziative ad esse demandati dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Ai compiti di cui alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *i*), *l*), *m*), *n*) e *p*), le ripartizioni faunistico-venatorie provvedono previo parere dei comitati di cui al successivo art. 9 competenti per territorio.

Le ripartizioni faunistico-venatorie hanno la rappresentanza anche processuale degli interessi tutelati e disciplinati dalla presente legge, nell'ambito delle relative circoscrizioni territoriali.

Art. 9.

Presso ogni ripartizione faunistico-venatoria è istituito, con funzioni consultive, un apposito comitato ripartimentale faunistico-venatorio.

Il comitato è composto:

a) dal dirigente preposto dal coordinamento della ripartizione faunistico-venatoria che lo presiede o, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario all'uopo delegato dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

b) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e dall'ispettore ripartimentale delle foreste o da funzionari dagli stessi delegati;

c) dal veterinario provinciale;

d) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute operanti nel territorio della Regione, maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia, nonchè da due rappresentanti della Federazione siciliana della caccia.

e) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

f) da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria operanti in agricoltura, maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

g) da cinque esperti in materia di agraria, ornitologia, zoologia, cinologia e tecnica venatoria.

Assiste il comitato ripartimentale faunistico-venatorio, quale segretario, un dirigente del ruolo amministrativo della Regione siciliana operante presso la ripartizione faunistico-venatoria.

Alla nomina dei componenti del comitato di cui al presente articolo provvede l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tenuto conto, relativamente alle lettere *d*), *e*) ed *f*), di terne designate dalle rispettive organizzazioni provinciali.

Per il funzionamento del comitato si applicano le norme e le disposizioni previste nei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 12 della presente legge.

Il presidente del comitato ha facoltà di far partecipare alle riunioni del comitato stesso persone di particolare competenza su specifici argomenti all'ordine del giorno e con funzioni esclusivamente consultive ed in favore delle quali si applica il disposto del terzultimo comma dell'art. 12 della presente legge.

Art. 10.

Il comitato ripartimentale faunistico-venatorio è obbligatoriamente chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, concernenti gli argomenti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), *i*), *l*), *m*) ed *n*), del precedente art. 8, nonché su qualsiasi altra questione attinente alla materia faunistico-venatoria che gli sarà sottoposta dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o dal dirigente preposto alla medesima ripartizione.

Art. 11.

Sono attribuite ai comuni le seguenti competenze:

a) rilasciare ai titolari di regolare licenza di caccia, residenti nel comune, il tesserino regionale di cui all'art. 25;

b) tenere e curare lo schedario dei titolari di licenza di caccia residenti nel comune ed assicurare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio le notizie ed i dati pertinenti, nonché le relative modifiche, integrazioni ed aggiornamenti;

c) rilasciare autorizzazioni riguardanti il commercio della selvaggina regolamentato con le disposizioni previste dalla presente legge.

I comuni, previa deliberazione di giunta, possono inoltrare alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte concernenti:

a) l'individuazione di zone da destinare all'addestramento dei cani da ferma e da seguito, nonché di zone per gare di cani;

b) indicazione di aree faunistico-venatorie nelle quali consentire l'uso del furetto.

I comuni inoltre, previa delibera del consiglio comunale, possono chiedere all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste:

1) l'istituzione, il mantenimento o la revoca di oasi e di zone di ripopolamento o di cattura interessanti il proprio territorio;

2) lo svolgimento dell'attività venatoria nelle zone del demanio forestale ricadenti nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;

3) il divieto di caccia, anche temporaneo, per particolari e rilevanti esigenze locali.

Le competenze previste dal presente articolo sono aggiunte a tutti gli effetti a quelle già attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 1 del 1979.

Art. 12.

E' istituito presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il comitato regionale faunistico-venatorio.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o, su apposita delega, dal direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali, ed è composto:

a) dai direttori preposti alle direzioni dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

b) da due dirigenti tecnici e da due dirigenti amministrativi dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno dei quali ultimi svolge le funzioni di segretario;

c) da tre dirigenti dell'amministrazione regionale dei quali uno designato dall'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, uno dall'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ed uno dall'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

d) dal medico provinciale di Palermo, dal veterinario provinciale di Palermo e dall'avvocato distrettuale dello Stato;

e) da tre esperti indicati dagli istituti di zoologia delle Università siciliane;

f) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute, operanti nel territorio della Regione siciliana, nonché da due rappresentanti della Federazione siciliana della caccia;

g) da un esperto di ornitologia;

h) da un esperto in cinologia;

i) da un esperto in problemi agro-forestali;

l) da un agente venatorio;

m) da cinque rappresentanti designati dalle associazioni e dagli enti naturalistici e protezionistici maggiormente rappresentativi a livello nazionale ed operanti a livello regionale;

n) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

o) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria operanti in agricoltura, maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

p) da tre rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Alla nomina dei componenti il comitato regionale faunistico-venatorio provvede l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tenuto conto, relativamente alle lettere *m*), *n*) ed *o*), di terne designate dalle rispettive organizzazioni regionali.

Il comitato di cui al presente articolo, in caso di ritardo delle designazioni, può essere ugualmente insediato purché sia assicurata la nomina della maggioranza dei suoi componenti.

Il comitato decide a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti.

Ai componenti il comitato medesimo, per la partecipazione alle sedute, competono, se dovuti, il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione, nonché il gettone di presenza nelle rispettive misure fissate dall'art. 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57 e successive aggiunte e modificazioni.

I componenti del comitato che non vi appartengono per ragioni di carica scadono ogni triennio.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di fare partecipare alle riunioni del comitato regionale faunistico-venatorio persone di particolare competenza su specifici argomenti all'ordine del giorno e con funzioni esclusivamente consultive.

Art. 13.

Il comitato regionale faunistico-venatorio è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alle determinazioni dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste concernenti:

a) gli indirizzi generali ed i relativi aggiornamenti cui debbono aderire gli studi, le ricerche, le indagini ed ogni altra attività che potrà essere svolta dalla consulta regionale istituita ai sensi del successivo art. 14;

b) gli indirizzi generali ed i relativi aggiornamenti cui debbono aderire i piani annuali o pluriennali riguardanti sia le singole circoscrizioni territoriali delle ripartizioni faunistico-venatorie e sia l'intero territorio regionale;

c) il calendario venatorio regionale di cui al successivo art. 18;

d) gli indirizzi, le finalità e le modalità riguardanti l'organizzazione e l'attuazione di fiere e di manifestazioni faunistico-venatorie e cinotecniche di interesse regionale, anche se a carattere nazionale ed internazionale, ivi compresa la definizione del relativo calendario;

e) i requisiti e le condizioni necessarie perchè le associazioni venatorie, ancorchè riconosciute in campo nazionale, possano ottenere lo specifico riconoscimento per operare in sede regionale ai sensi della presente legge;

f) la concessione alle associazioni venatorie, che posseggono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente lettera *e*), del riconoscimento per operare in sede regionale;

g) il coordinamento degli interventi destinati al ripopolamento della fauna selvatica ed al controllo della fauna stessa ai fini della difesa delle colture agricole;

h) il coordinamento delle iniziative riguardanti la costituzione di aziende faunistico-venatorie e di centri di produzione di selvaggina;

i) i criteri e gli indirizzi generali dei regolamenti e dei disciplinari, riguardanti le iniziative di gestione sociale dell'attività venatoria;

l) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perché possa essere consentito l'esercizio venatorio in particolare zone del demanio forestale;

m) i criteri, le condizioni ed i requisiti necessari per l'istituzione, il mantenimento e la revoca di oasi e di zone di ripopolamento e cattura;

n) i criteri e le modalità di gestione dei territori interdetti alla libera caccia;

o) i criteri riguardanti l'istituzione ed il funzionamento dello schedario generale dei titolari di licenza di caccia nonché di quanti violino la legislazione in materia faunistico-venatoria anche ai fini dell'accertamento della recidività, prevista dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968;

p) i criteri per il rilevamento periodico dei dati statistici relativi al prelievo venatorio della fauna selvatica;

q) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari perché venga concesso il divieto di caccia, anche temporaneo, per particolari e rilevanti esigenze locali;

r) i criteri per la determinazione degli indennizzi in favore dei conduttori dei fondi per la liquidazione degli effettivi danni alle produzioni da parte della selvaggina nei terreni interdetti alla libera caccia;

s) le proposte per determinare eventuali modifiche alle classificazioni delle specie di cui al precedente art. 2, commi terzo, quarto, quinto e sesto;

t) i criteri, i requisiti e le condizioni necessari per l'istituzione e la gestione di stazioni di inanellamento, nonché per lo svolgimento di attività di cattura e di inanellamento.

Il comitato regionale faunistico-venatorio, oltre a quanto disposto dal presente articolo, è chiamato ad esprimere il proprio parere su qualsiasi altro argomento attinente la materia faunistico-venatoria che gli sarà sottoposto dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Art. 14.

Per l'elaborazione dei piani previsti dal successivo art. 15 e per l'esecuzione di studi, anche legislativi, ricerche ed indagini anche sperimentali per la determinazione delle linee di intervento finalizzate alla salvaguardia ed al potenziamento della fauna regionale, nonchè all'adeguamento dell'esercizio dell'attività venatoria, anche sotto il profilo delle connessioni con le norme e con gli indirizzi di carattere nazionale, comunitario ed internazionale, presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituita una apposita consulta di studi e ricerche faunistico-venatorie che è composta da n. 10 esperti particolarmente qualificati nei settori biologici, ecologici, faunistici, cinologici, ornitologici, balistici e venatori.

Alla consulta prevista dal precedente comma si applica il disposto dell'art. 35, ad eccezione del primo comma, della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80, nonchè il disposto dell'art. 33 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83 e rispettive aggiunte e modificazioni.

Art. 15.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad elaborare, sostenendone gli oneri finanziari anche per quanto riguarda i relativi aggiornamenti, un piano generale di massima, a carattere quinquennale, che, ai fini della difesa e della ricostituzione del patrimonio faunistico, nonchè ai fini della tutela e del ripristino degli equilibri naturali e biologici, contenga le indicazioni riguardanti:

a) la determinazione di zone faunistico-venatorie;

b) l'individuazione di zone suscettibili di intervento per la ricostituzione di « habitat » idonei alla fauna stanziale e migratoria;

c) la determinazione delle oasi destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) la determinazione delle zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina ed al suo irradiamento nelle zone circostanti;

e) la realizzazione di centri pubblici di produzione di selvaggina e di aziende faunistico-venatorie;

f) l'immissione di specie di fauna selvatica, la cui presenza si sia estinta o rarefatta in Sicilia o di altre specie ritenute idonee, previa acquisizione del parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il piano di cui al presente articolo è approvato previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Unitamente al decreto assessoriale di approvazione, il piano è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso di cui al precedente comma, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, si pronunzierà sul ricorso medesimo.

Art. 16.

I comitati provinciali della caccia, istituiti ai sensi dell'articolo 82 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive aggiunte, nonchè ai sensi della legge regionale 20 febbraio 1969, n. 2, sono soppressi a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Gli amministratori dei comitati provinciali della caccia ed i revisori dei conti, alla data indicata al comma precedente, decadono dall'incarico.

Entro i sessanta giorni successivi, gli amministratori rendono i conti consuntivi secondo le modalità previste dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, chiusi alla data di cessazione dell'incarico e curano, nel contempo, il versamento alla cassa regionale delle somme risultanti dall'avanzo di gestione, imputandone l'entrata al cap. 3443 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1981.

I mobili, le suppellettili, le attrezzature ed ogni altro bene in dotazione ai comitati soppressi continuano ad essere utilizzati dalle ripartizioni istituite dall'art. 8 della presente legge e sono acquisiti al patrimonio regionale sulla scorta degli inventari esistenti mediante consegna ad appositi agenti consegnatari da nominarsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Art. 17.

Presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è istituita la commissione regionale per il contenzioso amministrativo in materia di tutela e protezione faunistico-venatoria con il compito di fornire indirizzi e chiarimenti sull'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, al fine di assicurare lo univoco comportamento delle ripartizioni faunistico-venatorie nell'espletamento delle loro competenze in relazione alla legge 24 dicembre 1976, n. 706.

La commissione di cui al precedente comma, nominata dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è composta da:

un consigliere dell'ufficio legislativo e legale con anzianità minima di dieci anni di servizio con funzioni di presidente;

due dirigenti amministrativi in servizio presso l'amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno in servizio al gruppo di lavoro competente per materia.

Svolge le funzioni di segretario della predetta commissione un assistente amministrativo in servizio presso l'amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.

La segreteria della predetta commissione ha sede presso il gruppo di lavoro dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, competente per materia, il quale assicurerà lo svolgimento dell'attività di segreteria.

I componenti della predetta commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di una volta.

Titolo III

ESERCIZIO DELLA CACCIA - CACCIA CONTROLLATA - SPECIE CACCIABILI CALENDARIO VENATORIO E MEZZI DI CACCIA

Art. 18.

Il territorio della Regione siciliana è sottoposto al regime gratuito della caccia controllata.

Per caccia controllata, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al precedente art. 2, secondo comma, lettera c), e quinto comma.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato tecnico regionale faunistico-venatorio, emana entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dal successivo art. 19, con l'indicazione del numero massimo, complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie, dei capi da abbattere per ciascuna delle giornate di caccia.

Con lo stesso calendario venatorio regionale possono altresì essere disposte limitazioni ai mezzi di caccia, di cui al successivo art. 26, al loro impiego ed alle relative modalità di uso nonchè alle aree interessate all'esercizio venatorio.

Al regime di caccia controllata sono sottoposte anche le zone a gestione sociale di cui al successivo art. 38.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, fermo restando il silenzio venatorio per i giorni di martedì, giovedì e venerdì ed è consentita la caccia nei giorni di sabato e domenica nonchè, a scelta, il lunedì o mercoledì.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza di caccia fino ad un anno nei confronti di chi trasgredisce quanto disposto dai due precedenti commi.

Art. 19.

Possono costituire oggetto di attività venatoria le specie che sono indicate nel presente articolo, con la determinazione dei periodi massimi di tempo in cui le stesse sono cacciabili, salvo le eventuali ulteriori limitazioni sia di specie e sia di tempo, che possono essere disposte ogni anno dal calendario venatorio:

a) SPECIE CACCIABILI DALL'ULTIMA DOMENICA DI AGOSTO AL 31 DICEMBRE

Mammiferi:

coniglio selvatico (oryctolagus coniculus, cunigghiu);
lepre comune (lepus europaeus).

Uccelli:

spioncello (onthus spinoletta, vispina di pantana);
coturnice (alectoris graeca);
quaglia (coturnix cuturnix, quagghia);
tortora (streptopelia turtur, turtura);
calandro (anthus campestris, currintina);
calandra (melanocrippa, calandra);
prispolone (anthus trivialis, zividduni);
merlo (turdus merula, merlu).

b) SPECIE CACCIABILI DALL'ULTIMA DOMENICA DI AGOSTO AL 28 FEBBRAIO

germano reale (anas platyrhynchos, coddu virdi);
folaga (fulica atra, addina);
gallinella d'acqua (gallinula chloropus, adduzzu);
passero (passer italiae, passiru);
passera mattugia (passer montanus, passiru);
storno (stornus vulgaris, struneddu);
alzavola (anas crecca, trizzarola);
gazza (pica, pica);
canapiglia (strepera, irbaiola);
fischione (anas penelope, friscruni);
codone (anas acuta, carrubbaru);
marzaiola (anas querquedula, sirretta);
mestolone (anas clypeata, cucchiaruni);
moriglione (aythya ferina, moiu);
beccaccino (capella gallinago, accirotta);
moretta (aytthya, scavuzzu);
colombaccio (columba palumbus, tutuni);
frullino (lymacryptes minimus, facinedda);
chiurlo (numenius arquata, vinaru);
pittima (limosa lapponica, gambella impiriali);
pettegola (tringa totanus, cavallirotta);
donnola (mustela nivalis, baddottula);
volpe (vulpus volpes, vulpi);
piviere (charadrius apricarius, maisolu);
combattente (philomalus pugnax, iadduzzu impiriali);
beccaccia (scolopax rusticola, iadduzzo);
cappellaccia (galerida aristata, cucucchiata);
tottavilla (lullula arborea, calandretta);
allodola (alauda, arventis, lodula);
cesena (turbus pilaris, marvizzu impiriali);
tordo bottaccio (turdus philomelus, marvizzu);
tordo sassello (turdus ialicus, marvizzo russu);
taccola (colocus monedula, ciavula grigia);
corvo (corvus frugilegus, cruvacchiu);
cornacchia nera (corvus coroni, ciavula);
pavoncella (vanellus vanellus, paunedda).

Al fine di agevolare l'incremento della relativa popolazione la caccia alla coturnice è vietata sino al 15 settembre 1984.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina e del comitato regionale faunistico-venatorio, è autorizzato a includere la coturnice fra le specie cacciabili a partire dal calendario venatorio 1984-85.

L'aggiunta di altre specie cacciabili a quelle indicate nel precedente primo comma, previo parere obbligatorio dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina e del comitato regionale faunistico-venatorio, sarà regolata da apposite disposizioni di legge.

Art. 20.

Costituisce esercizio della caccia ogni atto diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti di cui all'art. 26 e degli animali ausiliari del cacciatore, a ciò destinati e consentiti dalla presente legge.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

L'esercizio della caccia non deve comunque contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna e non deve arrecare effettivo danno alle colture ed alle produzioni agricole.

E' considerato, altresì, esercizio della caccia il vagare o il soffermarsi con qualunque mezzo idoneo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

L'esercizio della caccia deve comunque avvenire nel rispetto delle norme previste dalla presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dai precedenti articoli 18 e 19.

La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

L'esercizio venatorio può essere esercitato da chi abbia compiuto il 18° anno di età, sia munito della relativa licenza e di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danni ad animali o a cose.

In caso di incidente, a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

Per l'esercizio venatorio è altresì obbligatorio essere muniti del tesserino regionale di cui al successivo art. 25.

Nei confronti di chi pratica l'esercizio venatorio senza essere munito di polizza di assicurazione ai sensi dei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza di caccia fino a tre anni; in caso di recidiva da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza, fatta salva ogni conseguente responsabilità.

Chi, pur essendo munito, risulta sprovvisto della polizza di assicurazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a L. 100.000. La sanzione si applica al minimo qualora il trasgressore provveda ad esibire, entro otto giorni dalla contestazione, il documento dal quale risulti che l'assicurazione è stata stipulata in data antecedente alla contestazione medesima.

Art. 21.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese occorrenti per il risarcimento dei danni subiti da persone, animali e/o cose, e non altrimenti risarcibili, a causa dello svolgimento dell'esercizio venatorio nei casi in cui:

a) l'incidente sia stato causato da cacciatore non identificato;

b) il cacciatore responsabile non risulti garantito da assicurazione, nè in condizioni da risarcire il danno causato.

Sono ammessi a risarcimento soltanto i danni che risultano connessi alla pratica dell'esercizio venatorio svolto nei modi, nei tempi e nei termini, nonchè con i mezzi previsti dalla presente legge.

Per le finalità del presente articolo, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato regionale faunistico, è autorizzato a stipulare, nei limiti dei massimali previsti dal settimo comma dell'art. 20 della presente legge, apposita convenzione anche poliennale e tramite trattativa privata con una compagnia di assicurazione, operante a livello nazionale e che dia garanzia di efficienza ed affidamento, la quale provvederà a curare gli accertamenti di rito, nonchè la determinazione della misura degli indennizzi e la relativa liquidazione agli aventi diritto.

Alle convenzioni di cui al presente articolo si applica, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, il disposto dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 22.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopoo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi alla commissione prevista dal successivo art. 23.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano:

a) la sanzione da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 e l'esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per il cacciatore che eserciti nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza essere accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima;

c) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000 per chi, essendone munito, risulta sprovvisto della licenza di caccia. La sanzione si applica al minimo qualora il trasgressore provveda ad esibire entro otto giorni dalla contestazione la licenza medesima.

Art. 23.

L'abilitazione all'esercizio venatorio viene conseguita a seguito di apposito esame sostenuto innanzi alla commissione di cui ai successivi commi.

Presso ogni ripartizione faunistico-venatoria è nominata, con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, una commissione di esame che è composta:

1) da un dirigente amministrativo in servizio presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente;

2) da quattro esperti, particolarmente qualificati, in ciascuna delle materie indicate nel presente articolo.

Con lo stesso decreto può essere prevista la designazione di non più di tre membri supplenti che possono sostituire, in caso di assenza o di impedimento, i membri effettivi, al fine di assicurare alla commissione la pienezza dei propri poteri.

La commissione è validamente costituita quando risulti assicurata la presenza di almeno quattro dei suoi componenti.

Svolge le funzioni di segretario un assistente amministrativo in servizio presso la ripartizione faunistico-venatoria.

Per il funzionamento della commissione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 12 della presente legge.

Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito anche di certificato di idonità.

Le materie in esame, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono le seguenti:

a) legislazione venatoria;

b) zoologia applicata alla caccia;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

Previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può integrare il precedente elenco specificando le materie aggiuntive in apposito decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 24.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e successive aggiunte e modificazioni, è istituita, ai sensi dell'art. 24 della medesima legge, la tassa di concessione governativa regionale il cui importo è determinato nella identica misura della tassa di concessione governativa nazionale disposta o da disporsi dallo Stato per:

a) fucile ad un colpo, falchi e/o arco;

b) fucile a due colpi;

c) fucile a più di due colpi.

Il richiedente la licenza di porto d'armi per uso di caccia deve comprovare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale Nel caso di diniego della licenza, la tassa regionale deve essere rimborsata.

La tassa di concessione governativa è soggetta a rinnovo annuale e si applica anche nei confronti dei titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Il titolare della licenza di porto d'armi per uso caccia deve dimostrare, in ogni momento, di avere pagato la tassa di concessione governativa esibendo la ricevuta dell'effettuato versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Regione siciliana.

In caso di mancata esibizione della ricevuta di versamento al contravventore, si applica la sanzione amministrativa da lire 10.000 a L. 40.000, purchè il contravventore stesso, entro dieci giorni dal verbale di contestazione, esibisca, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, la ricevuta del suddetto versamento effettuato entro i termini di legge.

In caso di mancato versamento della tassa predetta, la sanzione amministrativa va da L. 50.000 a L. 300.000.

I concessionari di aziende faunistico-venatorie e di centri privati per la produzione di selvaggina sono tenuti a pagare la tassa annua di concessione governativa di L. 10.000 ad ettaro.

Il mancato versamento della tassa di concessione governativa per le aziende faunistico-venatorie e per i centri privati di produzione di selvaggina comporta una sanzione amministrativa di importo pari all'ammontare della tassa stessa.

Il gettito della tassa di concessione governativa di cui al presente articolo verrà imputato all'apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, rubrica agricoltura e foreste.

Nella prima applicazione della presente legge le tasse di concessione governativa di cui ai precedenti comma debbono essere pagate entro e non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 25.

Ai sensi del precedente art. 20, coloro che praticano l'esercizio venatorio debbono essere muniti dell'apposito « tesserino regionale ».

Il tesserino regionale è stampato annualmente dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e viene rilasciato, per il tramite del comune di residenza dei richiedenti medesimi, ai titolari di licenza di porto d'armi per uso caccia che risultino in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa regionale prevista dal precedente art. 24.

Il rilascio del tesserino è gratuito.

Il tesserino deve indicare le principali modalità per l'esercizio venatorio previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla presente legge e dal calendario venatorio.

Il tesserino regionale è valido in tutto il territorio della Repubbblica italiana, nel rispetto della legge dello Stato e di quelle delle regioni nelle quali si intende esercitare la caccia.

Analoga validità ha il tesserino rilasciato dalle altre regioni per l'esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana, nel rispetto del calendario venatorio qui vigente ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con quelle usufruite in altre regioni.

Al momento di ritirare il tesserino il cacciatore deve dichiarare per iscritto che non ne possiede altri. Deve inoltre restituire il tesserino relativo all'anno precedente, che a cura del comune deve essere rimesso alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio per eventuali controlli o per rilevamenti statistici.

Il numero del tesserino deve essere riportato a margine della licenza di caccia a cura del comune presso il quale deve essere istituito un apposito schedario dei tesserini rilasciati.

Il cacciatore deve annotare in modo indelebile. negli appositi spazi del tesserino. il giorno di caccia scelto all'inizio del giorno stesso.

Al cacciatore che eserciti la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dal presente articolo si applica la sanzione da L. 30.000 a L. 300.000.

La mancata annotazione dei dati prescritti dalla presente legge e dal calendario venatorio sul tesserino comporta l'applicazione della sanzione da L. 10.000 a L. 100.000.

Il cacciatore che sia in possesso di più di un tesserino viene punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

La mancata restituzione del tesserino relativo all'anno precedente viene punita con la sanzione da L. 5.000 a L. 50.000.

Art. 26.

La caccia è consentita con l'uso dei mezzi previsti dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Sono vietati tutti i mezzi non espressamente consentiti dalla legge n. 968 del 27 dicembre 1977, ed in particolare è vietato:

a) usare armi da fuoco impostate anche con scatto provocato dalla preda;

b) cacciare con fucile da barca a motore, nei corsi d'acqua, nei laghi e sul mare;

c) cacciare da cavallo, con o da veicoli a trazione animale o meccanica;

d) usare mezzi elettrici, lanterne, fari, insidie notturne e simili;

e) usare lacci di qualunque genere;

f) usare reti, gabbie, ceste, trappole, tagliole, trabocchetti, pietra a scatto e simili;

g) usare armi munite di silenziatore;

h) usare tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

E' vietato l'impiego di richiami vivi o morti di qualsiasi tipo, ancorchè consentito dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Eventuali deroghe al disposto del precedente comma possono essere previste e regolamentate dal calendario venatorio regionale.

Si applica la sanzione amministrativa da L. 10.000 a lire 500.000 nei confronti di chi esercita la caccia con i mezzi non consentiti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dal presente articolo. In caso di recidività si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno.

Art. 27.

L'esercizio venatorio nei confronti delle specie indicate alla lettera *b*) del precedente art. 19, può essere praticato dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno soltanto lungo i fiumi, i corsi d'acqua, gli acquitrini e le zone boschive e nelle zone appositamente delimitate dalle ripartizioni faunistico-venatorie, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ed è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località con l'arma in custodia e/o smontata.

Nei periodi o nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio, sono vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia con munizione spezzata che della carabina a meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in busta o altro involucro idoneo.

Tale divieto si applica anche in periodi di caccia aperta, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi ed in tutte le zone comunque precluse all'esercizio venatorio.

Ai fini del corretto svolgimento dell'esercizio venatorio ed a tutela della fauna selvatica si applicano i divieti di cui all'art. 20 della legge n. 968 del 27 dicembre 1977, anche se non espressamente richiamati negli articoli precedenti.

Per le infrazioni alle suddette norme è prevista la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza di caccia fino ad un anno.

Art. 28.

Gli appostamenti fissi di caccia, con o senza tabelle, devono essere costruiti in muratura o in altro materiale idoneo e comportano preparazione di sito per una durata non inferiore all'annata venatoria.

Sono considerati appostamenti di caccia oltre che i comuni capanni fissi anche le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua, naturali o artificiali.

Sono considerati, altresì, appostamenti di caccia fissi agli acquatici, quelli ubicati al largo dei laghi, naturali o artificiali, che abbiano un'occupazione di sito ben definita e verso i quali è consentito l'accostamento in attitudine di caccia con natanti azionati da mezzi manuali.

Non è consentito impiantare appostamenti fissi a distanza minore di quattrocento metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi, e di duecento metri da altro appostamento preesistente.

Non sono parimenti consentiti gli appostamenti fissi di caccia sui valichi montani e collinari ed entro il raggio di mille metri da questi.

L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di cento metri dagli appostamenti fissi non tabellati e di duecento metri da quelli tabellati durante l'effettivo esercizio di essi.

Gli appostamenti fissi di caccia agli acquatici possono essere soggetti a particolari disposizioni limitative emanate dalla competente ripartizione faunistico-venatoria.

Ogni cacciatore non può essere titolare contemporaneamente di più di una autorizzazione di appostamento fisso nel territorio della Regione siciliana.

E' vietata la concessione in uso dell'appostamento fisso a persone diverse dal titolare dell'autorizzazione.

In ogni appostamento fisso non possono essere presenti per cacciare più di due persone oltre il titolare dell'autorizzazione. I nominativi delle due persone vanno preventivamente comunicati alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio. Le suddette persone non possono fruire dell'appostamento fisso senza la presenza del titolare.

Il titolare dell'autorizzazione non può utilizzare mai l'appostamento fisso con finalità di lucro.

L'autorizzazione per l'appostamento fisso da caccia ha validità annuale ed è rilasciata dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio entro trenta giorni dalla richiesta, subordinatamente all'accertamento del fatto che il richiedente sia in possesso della licenza di caccia e del consenso scritto del conduttore e del proprietario del terreno o del lago o dello stagno cui si riferisce la richiesta.

Per ogni appostamento fisso deve essere versata la tassa di concessione governativa nella misura di L. 100.000 per ogni appostamento fisso con tabelle e di L. 30.000 per ogni appostamento fisso non tabellato.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono previste le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 200.000 a L. 2.000.000 per chi impianta o usufruisce abusivamente di un appostamento fisso senza averne ottenuto la prescritta concessione;

b) da L. 30.000 a L. 300.000 ad ogni cacciatore non autorizzato, presente nell'appostamento fisso. Tale sanzione si applica anche al titolare qualora questi sia presente.

c) da L. 20.000 a L. 100.000 al titolare che, pur essendone munito, risulti sprovvisto della prescritta concessione. La sanzione si applica al minimo qualora il titolare esibisca il documento entro otto giorni dalla data di contestazione;

d) la sanzione da L. 30.000 a L. 300.000 per l'apposizione di tabelle o di segnali abusivi, con l'aggiunta di L. 10.000 per ogni singola tabella o per ogni singolo segnale.

In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste per le specifiche trasgressioni, i responsabili possono subire la revoca dell'autorizzazione per un anno.

Art. 29.

Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli che sono costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili e che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

Detti appostamenti, qualora interessino terreni sui quali vi sia attività agricola o necessitino di preparazione di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo. Tale consenso non deve essere subordinato a finalità di lucro o speculative.

E' fatto divieto di impiantare appostamenti temporanei di caccia a distanza inferiore a duecento metri dal perimetro delle zone nelle quali l'esercizio venatorio è comunque vietato, ad eccezione dei fondi chiusi.

L'appostamento temporaneo non può essere sito a distanza inferiore a 1.000 metri dai valichi montani e collinari.

Su richiesta dei comuni interessati, tramite il calendario venatorio l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può limitare, vietare o regolamentare in maniera diversa, per zona e per un periodo di tempo, gli appostamenti temporanei.

Per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 30.

E' vietata la caccia vagante in terreno in attualità di coltivazione, quando questa arrechi danno effettivo ed accertabile alle colture.

Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della vegetazione al termine del taglio; i prati artificiali dall'inizio della vegetazione al termine del taglio, i prati naturali nel periodo in cui sono destinati al pascolo e/o alla falciatura, i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto, i terreni di recente rimboschiti ed altri in analoghe condizioni.

Per la violazione della norma di cui sopra è prevista una sanzione amministrativa che va da L. 20.000 a L. 150.000.

Nel caso in cui detti terreni, durante il periodo in cui sono in attualità di coltivazione, siano stati delimitati con tabelle recanti l'indicazione: « Art. 30 - Legge regionale sulla caccia - Divieto di caccia vagante », la inosservanza del divieto è punita con la sanzione amministrativa che va da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 300.000.

Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il terreno su pali o alberi ad un'altezza da tre a quattro metri e ad una distanza di circa cento metri, l'una dall'altra, e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le altre due contigue

Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scrittura ad almeno trenta metri di distanza.

Le tabelle sono collocate a spese dei proprietari o del conduttore del fondo e sono esenti da tasse.

L'abusiva apposizione delle tabelle è punita con la sanzione da L. 30.000 a L. 100.000 e per ogni tabella abusiva L. 10.000

Oltre gli agenti venatori ed agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, tutti gli incaricati della vigilanza in materia di caccia sono tenuti, d'ufficio, ovvero su richiesta del proprietario o del conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo alla infrazione e al danno.

L'applicazione delle sanzioni amministrative non esclude il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 31.

L'esercizio venatorio è vietato nei « fondi chiusi ».

I « fondi chiusi » sono quelli che risultano delimitati lungo tutto il loro perimetro da muro o da rete metallica o da altra effettiva recinzione di altezza non inferiore a metri 1,50, o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno tre metri, e che lungo il suddetto perimetro risultino muniti di adeguate tabellizzazioni nelle quali sia scritto « fondo chiuso - divieto di caccia » con la citazione del presente art. 31, nonchè con la citazione dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.

I proprietari e/o conduttori dei fondi, per apporre la predetta tabella, debbono munirsi di apposita autorizzazione che deve essere rilasciata gratuitamente, previo sopralluogo, dalle ripartizioni faunistico-venatorie, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta relativa.

In caso di apposizione abusiva di tabelle si applicano le sanzioni di cui al precedente art. 30, ottavo comma.

La violazione del divieto di cui al primo comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 32.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11, terzo comma, punto 3) e dall'art. 13, lettera *q*), della presente legge, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a vietare o a sospendere l'esercizio venatorio nelle località di notevole interesse panoramico, paesaggistico, naturalistico e turistico, a tutela delle caratteristiche, della integrità e della quiete della zona.

Il divieto di cui al comma precedente è disposto mediante decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e da comunicarsi, contestualmente alla emissione, all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, nonchè ai comuni interessati.

Art. 33.

Le zone da destinare all'addestramento, all'allenamento ed alle gare dei cani da cerca, da seguito e da ferma, sono individuate, gestite e delimitate dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, in base al combinato disposto del secondo comma, lettera *a*), del precedente art. 11, del quarto comma, lettera *c*), dell'art. 8 e dell'art. 10 della presente legge.

Le zone di cui al comma precedente debbono ricadere in:

1) aree incolte o boschive di vecchio impianto;

2) aree ricoperte da stoppie di colture autunno-primaverili;

3) prati naturali e di leguminose che non siano in attività di coltivazione secondo quanto stabilito dal precedente art. 30.

Le operazioni di addestramento e di allenamento sono proibite a distanza inferiore a duecento metri dalle zone nelle quali la caccia è vietata per ragioni di tutela del patrimonio faunistico.

L'utilizzazione delle zone di cui al presente articolo è subordinata al libero consenso dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi interessati, con riferimento, anche, alla misura del relativo indennizzo.

L'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da cerca e da seguito devono effettuarsi esclusivamente su selvaggina di allevamento, mentre l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma possono essere effettuati anche su selvaggina naturale.

Per l'addestramento e l'allenamento i cani da ferma, da cerca e da seguito, nei trenta giorni precedenti l'apertura della caccia, possono essere condotti esclusivamente nelle zone individuate e delimitate ai sensi dei precedenti comma del presente articolo e debbono essere costantemente sorvegliati dal proprietario o da un suo incaricato.

In tempo di divieto dell'esercizio venatorio, e fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, i cani da ferma, da cerca e da seguito devono essere rigorosamente custoditi, e/o devono essere tenuti al guinzaglio.

In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni, i cani sono considerati vaganti a tutti gli effetti del successivo articolo 34, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste per eventuali infrazioni ad altre disposizioni della presente legge.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in attuazione dell'art. 1, comma secondo, della presente legge, provvede a regolamentare e sorvegliare l'attività cinologica in Sicilia ai fini zootecnici e sportivi e può avvalersi, a tali fini, di istituti ed enti pubblici regionali.

Art. 34.

I cani di qualsiasi razza, trovati a vagare in periodi in cui è vietato l'esercizio venatorio, devono essere catturati dagli agenti venatori nonchè da quanti esercitano le funzioni di polizia giudiziaria. Durante i periodi nei quali è consentito l'uso dei cani, la cattura degli stessi può avere luogo solo quando questi non siano accompagnati o non si trovino sotto la sorveglianza del proprietario o di un suo incaricato.

I cani catturati possono essere dati in custodia ai canili municipali, ove esistano, o ad enti, associazioni o persone che diano garanzia di mantenimento e vigilanza, escludendo qualsiasi forma di maltrattamento.

Colui che essendo obbligato alla custodia, anche temporanea, di un cane lascia sia pure per negligenza che esso vaghi per la campagna o entri in luoghi preclusi alla libera caccia per motivi di ripopolamento, anche se il cane venga successivamente catturato, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000.

Le spese di custodia e di mantenimento del cane sono fissate nella misura di L. 500 per ogni giorno, salvo aumento determinato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

Le somme anzidette debbono essere corrisposte dal proprietario del cane, anche se questi non sia il contravventore.

Quando siano stati eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito al proprietario.

Non si procede contro colui che, entro quindici giorni dalla contestazione della contravvenzione, abbia versato, con le modalità di cui al precedente art. 24, una somma corrispondente al minimo della sanzione amministrativa di cui al terzo comma del presente articolo ed in pari tempo rimborsi, a chi abbia avuto il cane in custodia, le spese per la custodia ed il mantenimento nella misura fissata nel presente articolo.

Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla constatazione della infrazione, ovvero quello di trenta giorni dall'accertamento della stessa, nel caso in cui il contravventore sia sconosciuto la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio provvederà a corrispondere a chi ha avuto in custodia il cane catturato le spese di cui al quarto comma del presente articolo ed a consegnare il cane medesimo al canile municipale più vicino ed agibile per gli usi consentiti dalla legge.

Titolo IV

GESTIONE DEL TERRITORIO

Art. 35.

Allo scopo di favorire e promuovere la conservazione, la protezione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica nel territorio della Regione siciliana, possono essere sottratte all'esercizio venatorio le aree che risultano idonee alle finalità anzidette e che, con le modalità di cui ai commi successivi, vengono costituite in oasi.

In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi, per l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata si prescinde dall'assenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi interessati in tutto o in parte, salvo il diritto degli stessi ad equi indennizzi qualora ne derivino danni alle colture.

La costituzione di oasi deve essere inserita nel piano generale di cui al precedente art. 15.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 8, 10 e 11, è autorizzato a costituire oasi emanando apposito decreto da comunicare contestualmente agli assessorati regionali del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e del territorio e dell'ambiente, nonchè ai comuni interessati, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Per gli interventi di cui al comma precedente, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può, altresì, acquisire il preventivo parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Procedure analoghe a quelle previste dai commi quarto e quinto del presente articolo devono eessere adottate in caso di modifiche o di soppressione delle oasi.

Le oasi devono interessare zone di particolare valore naturalistico e di adeguata estensione.

I confini delle oasi sono delimitati con tabelle perimetrali portanti la scritta « Oasi di protezione e rifugio della fauna - Divieto di caccia - Art. 35 legge regionale sulla caccia ».

Le tabelle debbono essere collocate su pali o alberi ad un'altezza di tre o quattro metri, ad una distanza di non più di cento metri una dall'altra e comunque in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Agli adempimenti di cui ai due commi precedenti provvede la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio e, nei casi in cui l'oasi interessi territori di diverse giurisdizioni, provvede la ripartizione maggiormente interessata che sarà all'uopo incaricata dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Le oasi di protezione e di rifugio per la fauna selvatica in atto esistenti nel territorio della Regione, comunque costituite in forza di decreto assessoriale, sono riconosciute oasi a tutti gli effetti del presente articolo.

Tra il perimetro delle oasi e quello di altre zone interdette all'esercizio venatorio deve essere assicurata una distanza non inferiore a due chilometri.

Nelle oasi è sempre vietato l'esercizio venatorio.

Quando i confini delle oasi sono contigui a corsi o specchi d'acqua, l'esercizio venatorio è vietato fino alla distanza di cinquanta metri dai relativi confini.

Ai trasgressori delle norme contenute nei due comma precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Nelle oasi, previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale e sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può accordare per scopi di ricerca scientifica, su motivata richiesta, a personale qualificato degli istituti ed enti scientifici dei giardini zoologici e dei parchi naturali o di enti pubblici nominativamente determinato, il permesso di catturare ed utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

Art. 36.

Nel territorio di ognuna delle ripartizioni faunistico-venatorie di cui all'art. 8, devono essere costituite zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica, ed al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento.

Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non superiore ad ettari 8000 e sono costituite per una durata minima di anni 2 e massima di anni 5.

Il perimetro delle zone di ripopolamento e cattura è delimitato a cura delle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, che ne curano la gestione, con apposite tabelle indicanti il divieto di caccia con le caratteristiche e le modalità di cui al precedente art. 35.

Nelle zone di ripopolamento e cattura è sempre vietato l'esercizio venatorio.

Ai trasgressori del precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Non è ammessa la destinazione a zona di ripopolamento e cattura per i terreni, già utilizzati per identico scopo, se non dopo che sia trascorso un periodo di tempo almeno pari alla durata del precedente vincolo.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede alla costituzione delle zone di ripopolamento e cattura con proprio decreto, da comunicare contestualmente agli assessorati regionali del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e del territorio e dell'ambiente.

Per le sole finalità didattiche o scientifiche, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, può concedere ad esperti e ricercatori nominativamente determinati, operanti presso enti o istituti scientifici ed universitari, speciali permessi per consentire, nelle zone di cui al presente articolo, la cattura o l'uccisione di determinate specie di uccelli o di mammiferi, nonchè il relativo prelevamento di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 37.

Le zone forestate dal demanio forestale sono destinate ad oasi di protezione e rifugio o a zone di ripopolamento e cattura in conformità al disposto dei precedenti articoli 35 e 36.

Compatibilmente con l'esigenza di tutela del patrimonio boschivo, in particolari zone ricadenti nel demanio forestale, che non presentino condizioni favorevoli al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica e nelle quali gli impianti forestali non risultino danneggiati da incendi o non siano in fase di attecchimento, su richiesta dei comuni interessati o delle associazioni venatorie, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, può consentire l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria nei periodi e con le modalità da prevedersi nel calendario venatorio regionale.

Art. 38.

Per una migliore tutela della fauna selvatica, la gestione di determinati territori, preferibilmente a dimensione comunale o intercomunale e con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane ed a quelle ad agricoltura svantaggiata, può essere affidata per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, a strutture associative e ad associazioni venatorie che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui agli articoli 13 e 52 della presente legge e che siano di norma costituite da cacciatori residenti nel comune interessato e dai proprietari e dai conduttori dei fondi compresi in tali territori.

Il territorio interessato alla suddetta gestione, che con la presente legge viene definita «gestione sociale», non deve superare il 30 per cento della superficie agroforestale del o dei comuni interessati, non soggetta a preclusioni di caccia, ed in ogni caso non deve risultare inferiore ai 2000 ettari e superiore ai 10.000 ettari.

La gestione sociale è sottoposta al controllo ed alla vigilanza della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Nei territori costituiti in gestione sociale è proibito l'esercizio venatorio a coloro che non sono soci.

Ai trasgressori del rispetto del precedente comma si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Alla gestione sociale è dovuto un contributo finanziario di partecipazione da parte di tutti i cacciatori ammessi. L'ammontare dei contributi deve essere utilizzato soltanto per finalità di ripopolamento faunistico, di gestione, di vigilanza e per eventuali indennizzi per danni alle colture o alla produzione agricola. Non sono consentiti utili o scopi di lucro.

All'affidamento della gestione sociale alle associazioni venatorie e alle strutture associative di cui ai precedenti commi — che ne abbiano fatto richiesta — provvede l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, sulla base del parere favorevole espresso dai comitati di cui ai precedenti articoli 9 e 12, riguardante in particolare:

a) l'affidabilità dell'associazione o della struttura richiedente;

b) la rispondenza del regolamento e del disciplinare ai criteri ed agli indirizzi generali di cui alla lettera *i*) dell'art. 13 della presente legge;

c) la validità del piano di gestione.

I regolamenti di gestione sociale devono, fra l'altro, prevedere il rispetto assoluto delle seguenti condizioni:

1) il numero dei cacciatori ammessi deve rispecchiare la media regionale «cacciatori/territorio utile alla caccia» con l'esclusione delle superfici interdette all'esercizio venatorio.

Nell'ammissione è data la precedenza ai cacciatori proprietari o possessori dei fondi interessati alla gestione sociale, successivamente a quelli che risultino residenti nel comune nel cui territorio rientra la gestione sociale.

Ai fini del raggiungimento della media sopraindicata possono essere ammessi cacciatori residenti altrove, per l'accettazione dei quali vale l'ordine cronologico delle domande di ammissione;

2) l'ammissione e/o la partecipazione alla gestione sociale deve essere annotata annualmente nel tesserino regionale di ogni cacciatore-socio;

3) l'elenco degli associati e le relative variazioni devono essere comunicati annualmente alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio ed ai comuni interessati;

4) l'ammissione non può essere consentita ai cacciatori che partecipano alla gestione sociale di altri territori nell'ambito della Regione siciliana;

5) il contributo finanziario annuale di partecipazione deve essere corrisposto in eguale misura da parte di tutti i cacciatori ammessi all'associazione od alla struttura associativa titolare della gestione sociale;

6) il titolare responsabile della gestione anzidetta deve impegnarsi a destinare i proventi del contributo di cui al precedente punto 5) soltanto ai fini di ripopolamento faunistico, di gestione, di vigilanza e, ove necessario, di risarcimento dei danni recati alle colture od alla produzione agricola, escludendo ogni utile o scopo di lucro;

7) la tabellazione deve essere apposta e mantenuta lungo tutto il perimetro ed in tutti i luoghi di accesso del territorio, destinato alla gestione sociale, in conformità alle disposizioni che in merito saranno impartite dalle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio.

I piani di cui al presente articolo devono indicare anche le iniziative e le strutture da realizzare per assicurare la produzione, l'allevamento e l'adattamento in libertà della selvaggina, nel rispetto dell'equilibrio biologico, ed i criteri in base ai quali determinare il prelievo venatorio.

L'affidamento della gestione sociale può essere revocato, previo parere dei comitati di cui ai precedenti articoli 9 e 12, per inadempienza agli obblighi contenuti nel regolamento o nel disciplinare di cui ai comma precedenti.

Art. 39.

Sono «aziende faunistico-venatorie» quelle costituite da uno o più fondi contigui, aventi in complesso una superficie non inferiore a 200 e non superiore a 2000 ettari, il cui o i cui proprietari o conduttori, singoli o associati, assumono nelle forme di legge come scopo prioritario il mantenimento, l'organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.

Le aziende faunistico-venatorie devono riguardare zone di rilevante interesse naturalistico e faunistico con prevalente riferimento alla fauna selvatica tipica siciliana, alla grossa fauna europea ed alla fauna acquatica, specie nelle zone umide e vallive.

Le aziende faunistico-venatorie, unitamente alla richiesta per la loro istituzione, sottopongono al parere dei comitati di cui ai precedenti articoli 9 e 12 appositi piani, annuali o biennali, nei quali risultino indicati:

a) gli interventi di natura ambientale, ivi compresi quelli per il miglioramento delle strutture;

b) gli interventi per il ripopolamento con finalità naturalistiche e faunistiche;

c) i programmi di abbattimento finalizzati al mantenimento dell'equilibrio biologico ed al raggiungimento di valide prospettive di miglioramento e di potenziamento della presenza faunistica;

d) le attività di vigilanza;

e) l'impegno al prelevamento ed alla consegna di capi di fauna in favore delle ripartizioni faunistico-venatorie competenti per territorio, da destinare al ripopolamento delle zone di cui al precedente art. 36;

f) lo svolgimento di attività promozionali e di propaganda, ivi comprese quelle ricreative e di istruzione, riguardanti il rispetto della natura e dell'ambiente con particolare riferimento alla fauna selvatica;

g) la tariffa di abbattimento ed il numero dei capi che non può comunque superare quello stabilito dal calendario venatorio.

Le aziende faunistico-venatorie sono soggette all'obbligo del pagamento della tassa annuale di concessione governativa, nella misura prevista dal precedente art. 24, nonchè all'obbligo della tabellazione nei modi e nei termini previsti dal punto 7) del precedente art. 38.

L'abbattimento dei capi, nei periodi nei quali è consentito lo svolgimento dell'esercizio venatorio e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione del piano, è curato, per non meno del 50 per cento del relativo volume globale, da un numero predeterminato di titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, nominativamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, secondo una graduatoria basata sull'ordine cronologico di presentazione delle domande e, per la rimanente parte, dal concessionario e/o dai titolari di licenza di porto d'armi per uso di caccia, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, nominativamente autorizzati dal concessionario stesso.

Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma, lo esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria; ai trasgressori vengono applicate le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, numero 968.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, fermo restando quanto disposto dagli articoli 8, 13 e 15 della presente legge e dal terzo comma del presente articolo, autorizza, con proprio decreto, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e ne approva i relativi programmi.

L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere revocata, previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio, per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nei piani ed indicati nei precedenti comma del presente articolo.

Alla scadenza, l'istituzione dell'azienda faunistico-venatoria può essere rinnovata con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio.

Art. 40.

Sono centri di produzione di selvaggina le aree opportunatamente recintate e tabellate, destinate a produrre, sia allo stato naturale che in cattività, esemplari di fauna destinata al ripopolamento.

I centri pubblici di produzione di selvaggina previsti dal piano di cui al precedente art. 15 sono istituiti dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato faunistico-venatorio competente per territorio.

I centri privati di produzione di selvaggina possono essere istituiti su fondi i cui proprietari o conduttori che ne abbiano e ne assicurino la disponibilità per un periodo non inferiore a sei anni, ne facciano istanza alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, in conformità al disposto dell'art. 8, lettera *d)*, dell'art. 10 e dell'art. 13, lettera *h)*, della presente legge, autorizza con proprio decreto l'istituzione di centri privati per la produzione di selvaggina.

Il provvedimento che autorizza i centri di cui al comma precedente ha la durata non inferiore a sei anni e non superiore a dieci. I successivi rinnovi possono essere autorizzati anche per periodi di tempo inferiori a richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza.

La gestione dei centri privati è effettuata dal concessionario in conformità ad apposito disciplinare approvato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

L'autorizzazione a costituire i centri privati di produzione di selvaggina può essere revocata per inadempimenti agli obblighi imposti dal disciplinare di cui al comma precedente.

Il concessionario dei centri privati di produzione di selvaggina è obbligato al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al precedente art. 24.

Nei centri privati di produzione di selvaggina è sempre vietato l'esercizio venatorio.

Ai trasgressori della norma di cui al precedente comma vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 31, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 41.

Su richiesta degli interessati, la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, sentito il parere del comitato di cui al precedente art. 9, può proporre all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste il riconoscimento di «allevamento contadino» alle iniziative tendenti a produrre selvaggina di allevamento, a scopo alimentare o di ripopolamento, con organizzazione a carattere familiare o cooperativistico e che comportino l'impiego di un massimo di 10 unità lavorative.

Le richieste di cui al precedente comma devono essere corredate dalla certificazione del sindaco del comune di residenza, dalla quale risulti la qualifica di bracciante agricolo, coltivatore diretto o coltivatore manuale della terra dei richiedenti.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere il riconoscimento di «allevamento contadino» con decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

Gli allevamenti contadini sono sottoposti alla vigilanza della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

La revoca del riconoscimento di «allevamento contadino» deve essere proposta dal dirigente della ripartizione faunistico-venatoria, previo parere del comitato di cui al precedente articolo 9, all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tutte le volte che siano venuti meno i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo.

Art. 42.

L'istituto della riserva di caccia è soppresso.

Le concessioni delle riserve di caccia in atto alla data del 31 dicembre 1980 restano in vigore fino alla data della scadenza prevista dall'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, prorogata ai sensi dell'art. 1 della legge 16 gennaio 1981, n. 9, e dopo tale periodo saranno revocate definitivamente.

Nella prima applicazione della presente legge e nelle more che venga varato il piano di cui alla lettera *e)* dell'art. 15, le riserve gestite da cooperative che abbiano le caratteristiche e le attrezzature ritenute idonee ai sensi del precedente art. 39, su richiesta da presentare all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono costituite in aziende faunistico-venatorie.

Le aziende faunistico-venatorie di cui al precedente comma sono obbligate ad eseguire tutti gli adempimenti di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 39, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inadempienza agli obblighi di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione.

Art. 43.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per la realizzazione di programmi annuali o pluriennali di ricerca e di sperimentazione in materia faunistico-venatoria elaborati dalla consulta istituita ai sensi del precedente art. 14.

I programmi devono riguardare aree delimitate ricadenti all'interno dei territori preclusi all'esercizio venatorio.

L'esercizio dei programmi anzidetti può essere affidato in concessione ad enti o istituti scientifici ed universitari operanti in Sicilia.

Nella ipotesi di programmi pluriennali gli enti e gli istituti concessionari sono tenuti ad illustrare entro il 31 gennaio di ogni anno, in una apposita relazione, i risultati conseguiti e le spese sostenute, nonchè il piano di attività e di spesa riguardante la prosecuzione dell'attività.

Alle concessioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le norme dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e dell'art. 31 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83.

Titolo V

ASSOCIAZIONI VENATORIE E NATURALISTICHE
CONTRIBUTI FINANZIARI

Art. 44.

Alle associazioni naturalistiche e protezionistiche, previo parere del comitato regionale faunistico-venatorio, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può concedere sovvenzioni per il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 45.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere annualmente all'istituto nazionale di biologia della selvaggina un contributo di lire 15 milioni quale concorso nelle spese di collaborazione scientifica e di consulenza prevista dalla presente legge e dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 46.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, sentito il comitato regionale faunistico-venatorio, tenuto conto anche della consistenza numerica dei rispettivi iscritti, alle associazioni venatorie, riconosciute ai sensi degli articoli 13 e 52 della presente legge, sovvenzioni per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative e tecnico-venatorie che rientrino nei loro fini istituzionali.

Art. 47.

Per il conseguimento delle diverse finalità perseguite dai precedenti articoli 38, 39, 40, 41 e 42, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi sulle spese occorrenti per: il miglioramento degli ambienti naturali e delle strutture; la realizzazione delle recinzioni e delle tabellazioni l'acquisto dei riproduttori e delle attrezzature occorrenti per l'allevamento, ivi compresi i ricoveri, gli impianti e gli apprestamenti sussidiari; l'acquisto, ove necessario, di materiale ed attrezzature di ricerca e di laboratorio ivi compresi i presidi sanitari e gli integratori di razioni; la realizzazione di strutture ed attrezzature atte ad agevolare le finalità sociali, naturalistiche e faunistico-venatorie perseguite dalla presente legge.

Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, che viene elevato al 60 per cento in favore delle iniziative promosse a norma del precedente art. 41, nonchè di quelle che ricadono nei territori di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e sucessive modificazioni ed integrazioni.

All'atto dell'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo si provvede all'anticipazione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

Tutte le richieste di intervento di cui al presente articolo vanno inoltrate alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, che provvede, sentito il comitato faunistico-venatorio provinciale, alla relativa istruttoria nonchè, entro i limiti di competenza previsti dal precedente art. 8, all'impegno della somma ed alla liquidazione e pagamento delle anticipazioni e dei contributi previsti dal presente articolo.

Per i provvedimenti riguardanti richieste di intervento che superano il limite previsto dal precedente art. 8, provvede l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che accrediterà l'intero importo del contributo in conto capitale al dirigente responsabile della ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, il quale provvederà alla liquidazione ed al pagamento dei relativi contributi ed anticipazioni.

Ai provvedimenti emessi dalle ripartizioni faunistico-venatorie per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'ottavo comma dell'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Si applica, per quanto compatibile, il disposto dell'art. 57 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.

Art. 48.

Fatto salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4, 5, 38, 39, 40 e 43, è vietato a chiunque:

a) catturare, uccidere, detenere o commerciare esemplari di mammiferi e di uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette, alle specie protette di cui al precedente art. 2, nonché alle specie, di cui ai sensi della presente legge, è temporaneamente vietata o limitata la caccia;

b) catturare, detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge e dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

c) commerciare esemplari di fauna selvatica che, ai sensi del precedente art. 2, possono costituire oggetto di attività venatoria;

d) usare selvaggina morta, non proveniente da allevamenti, per attività gastronomiche pubbliche, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.

Tuttavia, previo parere del comitato di cui al precedente art. 9, la ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, può autorizzare, prescrivendone le modalità ed i controlli, allevamenti di:

a) ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi ed anatidi destinati a scopo alimentare e prodotti per finalità diverse da quelle dei centri di produzione di cui al precedente art. 40;

b) mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona e esotica, a scopo ornamentale ed amatoriale.

I permessi e le autorizzazioni di cui al precedente comma devono essere rilasciati a persone nominativamente indicate che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente.

Art. 49.

Per le violazioni ai divieti previsti dai precedenti articoli 3 e 48, si applicano le sanzioni:

1) da L. 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza o l'esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezion fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione vietata dal precedente art. 3, lettera *a*);

2) da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi trasgredisce il divieto di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 48 nei confronti di mammiferi ed uccelli appartenenti a specie particolarmente protette;

3) da L. 20.000 a L. 500.000 per chi trasgredisce il divieto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma del precedente art. 48;

4) da L. 20.000 a L. 500.000 a chi trasgredisce il divieto di cui al precedente art. 3, lettera *c*);

5) da L. 10.000 a L. 100.000 per chi trasgredisce la disposizione di cui al precedente art. 5, ultimo comma;

6) da L. 50.000 a L. 500.000, nonchè le altre sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, per chi pratica l'esercizio venatorio nei luoghi interdetti all'esercizio medesimo, ai sensi degli articoli 32, 40 e 41 della presente legge. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

7) da L. 30.000 a L. 200.000 per l'apposizione abusiva delle tabelle di divieto di caccia per i luoghi interdetti al libero esercizio venatorio di cui ai precedenti articoli 38, 39, 40 e 41 in aggiunta a L. 10.000 per ogni singola tabella abusiva.

In aggiunta alle sanzioni, previste dai precedenti comma per le specifiche violazioni della presente legge, ai trasgressori, in rapporto al numero dei capi di fauna selvatica abbattuti o catturati, si applicano le seguenti sanzioni:

1) L. 10.000 per ogni capo appartenente alle specie cacciabili di cui all'art. 19;

2) L. 20.000 per ogni capo appartenente alle specie protette di cui all'art. 2, lettera *b*);

3) L. 100.000 per ogni capo di fauna appartenente alle specie particolarmente « protette » di cui all'art. 2, lettera *a*).

Art. 50.

Ogni immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento deve essere effettuata dalle ripartizioni faunistico-venatorie di cui al precedente art. 8.

Le associazioni venatorie o naturalistiche, gli enti, i titolari di concessioni regionali di cui ai precedenti articoli 38, 39 e 40 nonché i privati che intendano effettuare immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento devono preventivamente ottenere l'autorizzazione dalla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che controllerà anche i modi ed i tempi di esecuzione.

L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero è regolamentata dalle norme dell'art. 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

L'abusiva effettuazione di lanci di selvaggina sia pure per iniziative di ripopolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 3.000.000, fatto salvo il diritto di pretendere il risarcimento del danno da parte di chiunque vi abbia interesse.

La sanzione di cui al precedente comma si applica anche a chi introduca nel territorio della Regione fauna selvatica viva estranea a quella indigena, senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 13 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 51.

Le associazioni venatorie che ottengono il riconoscimento a norma degli articoli 13 e 52 della presente legge, oltre ai compiti ed alle attività che possono svolgere in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro interessi;

b) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche ed a curarne l'informazione e l'aggiornamento;

c) a promuovere e diffondere fra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna, con particolare riferimento alle specie in via di estinzione e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

d) a collaborare con l'amministrazione regionale nel campo tecnico-organizzativo della caccia e nei compiti di consulenza cui sono chiamati a norma della presente legge;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riferimento al riconoscimento dinamico ed operativo delle specie particolarmente protette e di quelle protette, al corretto uso delle armi ed al comportamento in territorio di caccia;

f) a divulgare l'informazione e la conoscenza in merito agli interventi attuati o da attuare per il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio faunistico-venatorio e per la conservazione e la salvaguardia degli equilibri biologici e naturali.

Art. 52.

L'adesione ed associazione venatoria è facoltativa.

L'iscrizione alla associazione venatoria prescelta ha la validità del solo anno nel quale avviene l'iscrizione.

E' vietata l'iscrizione a più di una associazione venatoria.

E' fatto obbligo ad ogni associazione venatoria di istituire un conto corrente postale sul quale fare confluire le quote associative degli iscritti. Il cacciatore che intenda aderire ad una associazione venatoria versa l'importo della rispettiva quota associativa d'iscrizione nel conto corrente intestato alla associazione prescelta.

L'associazione alla quale viene indirizzata la richiesta di iscrizione di cui al precedente comma ha l'obbligo di curare l'annotazione dei seguenti dati relativi all'iscritto:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) numero di porto d'armi e data del rilascio;

5) estremi della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione regionale relativa allo stesso anno.

Gli adempimenti di cui al precedente comma sono indispensabili ai fini della dimostrazione della effettiva consistenza numerica degli iscritti ad ogni associazione venatoria.

Le associazioni venatorie, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione del modulo di iscrizione, hanno l'obbligo di inoltrare al comune di residenza del cacciatore, nonché alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, i dati relativi all'associato, ai fini dell'aggiornamento dei rispettivi schedari.

Il disposto dei precedenti comma e degli articoli 46 e 51 della presente legge integrano, per quanto non previsto le norme di cui alla legge regionale 14 luglio 1950, n. 56, che surroga l'applicazione del disposto del precedente art. 13, lettera *f)* della presente legge.

Titolo VI

VIGILANZA VENATORIA

Art. 53.

Gli agenti venatori hanno il compito della vigilanza venatoria e della tutela della fauna e degli ambienti naturali nel territorio della Regione siciliana e sono prevalentemente destinati alla vigilanza delle zone di ripopolamento e delle oasi.

La vigilanza di cui al comma precedente è affidata, altresì, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione, agli ufficiali, sottufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, nonchè alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Agli agenti venatori sono riconosciute, ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Agli agenti di cui al comma precedente, potrà essere conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza con provvedimento della competente autorità.

Per i predetti non vi è obbligo di assicurazione INAIL.

Gli agenti venatori svolgono le funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale della ripartizione faunistico-venatoria alla quale sono assegnati.

Qualora lo giustifichino esigenze di servizio gli agenti venatori possono essere destinati o trasferiti anche temporaneamente ad altra ripartizione faunistico-venatoria.

Agli agenti venatori è vietato praticare l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio delle ripartizioni faunistico-venatorie in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione della ripartizione faunistico-venatoria cui sono assegnati.

Gli agenti venatori, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti affidati, possono essere autorizzati alla conduzione degli automezzi di servizio, semprechè siano in possesso dei requisiti di legge prescritti per la conduzione degli automezzi affidati; agli stessi non compete la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 10 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 30 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 54.

Per lo svolgimento di compiti di vigilanza, gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza, del tesserino, dei permessi di caccia, delle ricevute di versamento di tasse erariali e della tassa di concessione governativa, della polizza di assicurazione, nonchè l'esibizione della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o di arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione delle infrazioni riguardanti:

a) l'esercizio della caccia senza avere conseguito la relativa licenza;

b) l'esercizio della caccia senza avere contratto la polizza di assicurazione;

c) l'esercizio della caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia;

d) l'esercizio della caccia di specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti;

e) l'esercizio con mezzi non consentiti ovvero di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia;

f) l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in violazione degli articoli 3, 5, 26, 35 e 36 della presente legge, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane, del furetto, del falco e del richiamo vivo, nonchè al sequestro della selvaggina, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva ed a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato sul conto corrente di cui al precedente art. 24.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Inoltre, qualora abbia notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente in materia di protezione della fauna, devono darne immediata notizia alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio.

Art. 55.

Alla dotazione del personale occorrente per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività e dei compiti attribuiti alle ripartizioni istituite ai sensi del precedente art. 8, si provvede in base ai limiti minimi indicati dalla tabella *A* annessa alla presente legge, con il personale dei ruoli della Regione siciliana ed, entro i limiti fissati dalla tabella *B* annessa alla presente legge, con il personale del ruolo istituito dal successivo art. 56.

Al coordinamento delle ripartizioni faunistico-venatorie è preposto, con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, un dirigente dei ruoli della Regione siciliana in possesso di almeno otto anni di anzianità nella qualifica.

Art. 56.

A decorrere dal 30 dicembre 1980 è istituito presso l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il ruolo degli agenti venatori con la dotazione organica di 246 unità.

Al personale del ruolo di cui al precedente comma è esteso, in quanto applicabile e ferma restando la qualifica di agente venatorio, il trattamento giuridico, economico e di quiescenza previsto per la qualifica di guardia del Corpo forestale della Regione di cui alla legge regionale 5 aprile 1972, n. 24 e successive aggiunte e modificazioni.

Al ruolo istituito dal presente articolo si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado ed in possesso dei seguenti requisit:

1) essere cittadino italiano con godimento di diritti politici;

2) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 25° salvo le eccezioni previste dalla legge;

3) essere di buona condotta morale e civile;

4) avere adempiuto agli obblighi di leva;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica, idonea al servizio da assolvere ed esente da imperfezione o difetti che possano comunque influire sul rendimento. Per l'accertamento di tali requisiti si provvederà mediante visita medica preventiva, da parte di una commissione composta da un dirigente sanitario dell'amministrazione regionale e da due ufficiali medici designati dall'ospedale militare di Palermo;

6) non essere stato destituito o dispensato da impiego pubblico;

7) avere una statura di almeno metri 1,65;

8) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

Gli esami consistono in una prova scritta ed un colloquio tendenti ad accertare la cultura generale del candidato nonché in una prova pratica ed attitudinale.

Sono ammessi a colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6/10 nella prova scritta.

Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno 7/10 con una votazione di almeno 6/10 in ciascuna prova.

I vincitori del concorso saranno nominati « agenti venatori » in prova per un periodo di sei mesi durante il quale, a spese dell'amministrazione regionale, frequenteranno un apposito corso.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il comitato faunistico-venatorio, è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti scientifici, con università e con enti idonei ed a sostenere le relative spese per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente comma, per la preparazione, l'aggiornamento e la specializzazione di agenti venatori.

Saranno immessi nel ruolo organico coloro i quali avranno superato il periodo di prova ed il corso di cui al comma precedente.

Il personale del ruolo di cui al presente articolo è dotato, a spese dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, di uniformi e di altri capi di vestiario nella misura e frequenza ritenute necessarie per l'assolvimento del servizio.

La foggia ed il tipo di uniforme sono stabilite con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato faunistico-venatorio regionale.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste fornisce in dotazione al predetto personale, l'armamento da portare in servizi secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 57.

Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti dei comitati provinciali di caccia, in servizio alla data del 31 luglio 1980, assunti per pubblico concorso o comunque in servizio continuativo da almeno dieci anni, sono così inquadrati a decorrere dal 30 dicembre 1980:

a) il personale che ha svolto mansioni di agente venatorio nella qualifica di agente venatorio del ruolo istituito con il precedente art. 56;

b) il personale con qualifiche diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a*), anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo previsto dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 e successive modifiche.

Ai fini della determinazione del trattamento economico da attribuire al personale di cui al presente articolo sono estese le disposizioni contenute negli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Il servizio prestato dal predetto personale presso i comitati provinciali della caccia anteriormente alla data di cui al primo comma può essere riscattato, previa domanda da presentare entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Per il riconoscimento ai fini di quiescenza e previdenza di servizi diversi da quelli previsti dal presente comma, sono estese le norme vigenti per il personale dei ruoli della Regione.

I posti che risulteranno disponibili nella qualifica di agente venatorio dopo l'inquadramento previsto dal presente articolo, saranno coperti mediante pubblico concorso per esami.

A decorrere dalla data di soppressione dei comitati provinciali della caccia di cui al precedente art. 16 e fino a quando non sarà definito l'inquadramento nei ruoli regionali del personale proveniente dai comitati medesimi, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere allo stesso le competenze mensili in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge salvo conguaglio con il trattamento economico che sarà attribuito con l'inquadramento nei ruoli regionali.

Il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 54 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è inquadrato, a decorrere dal 30 dicembre 1980, con le modalità previste dal presente articolo.

E' abrogato l'art. 54 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145.

Art. 58.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano se non in contrasto, le norme della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Titolo VIII

ONERE FINANZIARIO

Art. 59.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.898,7 milioni che sarà iscritta nel bilancio della Regione siciliana per il triennio 1981-83, come da seguente tabella:

(*Omissis*).

Art. 60.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con il gettito delle tasse di concessione governativa di cui agli articoli 24, 28, 39 e 40 della presente legge, con il maggiore gettito delle sanzioni amministrative scaturenti dalla applicazione della presente legge, nonchè con le disponibilità e, comunque, con il recupero, ai sensi dell'art. 16 della presente legge, parziale dei fondi dei capitoli 16301, 16302 e 16303 del bilancio della Regione.

Art. 61.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO — FASINO

TABELLA *A*

DOTAZIONE DI PERSONALE PER CIASCUNA RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

(*Omissis*).

TABELLA *B*

DOTAZIONE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI « AGENTE VENATORIO » DISTINTA PER CIASCUNA RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA:

(*Omissis*).

LEGGE 30 marzo 1981, n. **38**.

Provvedimenti urgenti per la diga « Don Sturzo » (Ogliastro) in Caltagirone.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la realizzazione ed il funzionamento di opere di bonifica urgenti ed indifferibili, anche in relazione alle procedure atte a porre rimedio alle gravi difficoltà irrigue connesse alla carenza di acque nell'invaso « Don Sturzo » (Ogliastro), l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato ad erogare al consorzio di bonifica di Caltagirone la somma di lire 3.300 milioni, utilizzando parte corrispondente delle disponibilità del cap. 55892 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO

LEGGE 30 marzo 1981, n. **39**.

Rendiconto generale consuntivo della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno 1979.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE 30 marzo 1981, n. **40**.

Integrazioni e modifiche dell'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, concernente norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, è aggiunto il seguente:

« La valutazione dell'ufficio tecnico erariale può essere aumentata fino al 30 per cento in rapporto alla sussistenza di elementi storico-artistici e ambientali non rientranti fra quelli presi in considerazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ai fini della determinazione dell'ammontare. La maggiorazione è effettuata dalla soprintendenza competente per territorio ed approvata dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il competente gruppo di lavoro del consiglio regionale dei beni culturali ed ambientali ».

Art. 2.

Nel secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, le parole: « i comuni » e « consiglio comunale » sono sostituite rispettivamente da « gli enti locali » e «consiglio».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 30 marzo 1981, n. **41**.

Interventi straordinari in favore della fondazione e del museo « Enrico Piraino di Mandralisca » di Cefalù e della fondazione Whitaker, con sede in Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1981, alla fondazione « Enrico Piraino di Mandralisca » di Cefalù un contributo straordinario di lire 800 milioni così suddiviso:

quanto a lire 300 milioni per il risanamento finanziario della fondazione;

quanto a lire 500 milioni per far fronte ad interventi urgenti idonei a garantire la stabilità e l'agibilità dell'edificio in cui ha sede la fondazione e la funzionalità del museo.

Art. 2.

Il contributo annuo in favore della fondazione Whitaker con sede in Palermo, previsto dall'art. 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1981, di lire 250 milioni da destinare:

quanto a lire 200 milioni quale contributo della Regione per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio della fondazione;

quanto a lire 50 milioni quale integrazione al bilancio della fondazione.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1.050 milioni, cui si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 30 marzo 1981, n. **42**.

Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'elezione dei deputati all'assemblea regionale siciliana e delle caratteristiche delle schede per la votazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 16 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, è così modificato:

a) al secondo comma le parole «...tre giorni...» sono sostituite con le altre «...ventiquattro ore»;

b) i numeri 5 e 6 del secondo comma sono abrogati;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'ufficio centrale regionale. Il ricorso deve essere depositato, entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale».

Art. 2.

L'art. 17 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste ciascun ufficio centrale circoscrizionale trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale i ricorsi presentati, con le proprie deduzioni, nonchè l'elenco dei candidati provvisoriamente ammessi, indicando per ciascuno il giorno e l'ora della presentazione.

L'ufficio centrale regionale è costituito presso la corte di appello di Palermo ed è composto dal presidente e da quattro consiglieri da lui scelti entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Entro i cinque giorni successivi al termine di cui al primo comma, l'ufficio centrale regionale:

a) decide sui ricorsi pervenutigli;

b) riduce a cinque le candidature di coloro che si siano presentati in più di cinque collegi della Regione. Tale riduzione ha luogo ad iniziare dalle candidature eccedenti presentate per ultime, in base alla data e all'ora di presentazione indicate nelle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali;

c) comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale lo elenco definitivo delle candidature ammesse».

Art. 3.

Il n. 1 del primo comma dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Assegna un numero a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, ed un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, è sostituito dal seguente:

«Per la votazione degli elettori di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni vigenti per il rinnovo dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province e dei consigli comunali».

Art. 5.

In occasione di consultazioni elettorali, presso l'assessorato regionale degli enti locali è istituita, con decreto assessoriale, una commissione per l'esame di preventivi, attestazioni di congruità di prezzi ed aggiudicazioni di gare per forniture elettorali.

Della commissione di cui al precedente comma, composta da un presidente e da quattro componenti, uno dei quali con funzioni di segretario, è chiamato a far parte un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Palermo, al quale è corrisposto, per ogni effettiva seduta, un gettone di presenza di L. 15.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad eccezione di quest'ultimo, gli altri membri della commissioni vanno nominati fra i dipendenti dell'amministrazione regionale.

Art. 6.

Il modello della scheda di votazione per la elezione dei deputati all'assemblea regionale, descritto nelle tabelle *A* ed *B* allegate alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e già modificate con l'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al primo ed al secondo allegato alla presente legge.

Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli delle amministrazioni straordinarie delle province siciliane, descritto nelle tabelle *A* e *B* annesse alla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e già modificate con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali del 2 maggio 1975 in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 17, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al terzo e quarto allegato alla presente legge.

Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli comunali nella Regione siciliana, descritto nelle tabelle *A* e *B* annesse al testo unico di cui al decreto presidenziale 20 agosto 1960, n. 3, e già modificate con decreto dell'assessore per gli enti locali del 2 maggio 1975 in conformità a quanto stabilito dall'art. 33 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 17, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al quinto e sesto allegato alla presente legge.

Il modello della scheda di votazione per le elezioni dei consigli di quartiere, descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al settimo ed ottavo allegato alla presente legge.

Il modello della scheda di votazione per le elezioni delle assemblee generali delle unità sanitarie locali, descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal modello di scheda descritto nelle tabelle di cui al nono e decimo allegato alla presente legge.

Art. 7.

All'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38, le parole «...dalla data di emanazione del decreto che fissa il giorno della votazione...» sono sostituite dalle seguenti: «...dal 15 gennaio...».

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

IOCOLANO

(*Omissis*).

LEGGE 30 marzo 1981, n. **43**.

Aggregazione al comune di Palazzolo Acreide di ettari 10.295,02,01 del territorio del comune di Noto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comune di Palazzolo Acreide sono aggregati ettari 10.295,02,01 del territorio del comune di Noto, descritti nel progetto di delimitazione territoriale elaborato in data 30 aprile 1980 dall'ufficio tecnico del comune di Palazzolo Acreide con le modifiche apportate in sede di visto, in data 14 novembre 1980, dall'ufficio del genio civile di Siracusa (allegati *A* e *B*).

Art. 2.

Il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, provvederà, con proprio decreto, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, ai sensi dell'art. 9 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

IOCOLANO

(*Omissis*).

LEGGE 30 marzo 1981, n. 44.

Aggregazione al comune di Villalba di ettari 2.350,25,93 del territorio del comune di Castellana Sicula.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comune di Villalba sono aggregati ettari 2.350,25,93 del territorio del comune di Castellana Sicula, conformemente a quanto descritto nel progetto di delimitazione territoriale elaborato dall'architetto Vincenzo Chiaracane in data 16 marzo 1979 e vistato dagli uffici del genio civile di Palermo e Caltanissetta e nella relativa relazione allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il presidente della Regione provvederà, con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Villalba e Castellana Sicula, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1957, n. 3.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

IOCOLANO

(*Omissis*).

LEGGE 30 marzo 1981, n. 45.

Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici in esecuzione dell'art. 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni per la concessione di anticipazioni, previste dall'art. 36 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, si applicano ai contratti di appalto di opere pubbliche e ai contratti di cottimo in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli aggiudicati sino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Nell'ambito della Regione siciliana, si applicano ai contratti di appalto e di cottimo indicati nell'articolo precedente le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1973, e successive modifiche ed integrazioni, emanato in esecuzione dell'art. 12-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Per i pagamenti in conto dei lavori, resta ferma l'applicazione dell'art. 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 3.

Per il completamento dei complessi irrigui in atto in corso di realizzazione, al fine di accelerare l'esecuzione delle opere, si applicano le disposizioni previste dall'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 287, con le procedure di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. L'appaltatore è tenuto ad estendere la garanzia fidejussoria sulle ritenute di legge operate dall'amministrazione appaltante sui pagamenti fino al collaudo finale.

Il collaudo finale dei nuovi lavori è effettuato dalla commissione che cura il collaudo dei precedenti lavori.

L'appaltatore rimane unico responsabile dell'esecuzione dell'opera anche a seguito dei collaudi parziali.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

NATOLI

LEGGE 30 marzo 1981, n. 46.

Nuove disposizioni per i cantieri di lavoro istituiti ai sensi della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegno giornaliero per i lavoratori e per il personale direttivo ed istruttore dei cantieri di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17 e successive modificazioni, è determinato, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura di L. 10.000 per i lavoratori, di L. 12.000 per gli istruttori e di L. 15.000 per i direttori.

Art. 2.

L'ammontare della spesa prevista dall'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1968, n. 17, e successive modifiche, non può superare l'importo di lire 40 milioni per cantiere.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento del cap. 73752 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 30 marzo 1981, n. 47.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 luglio 1978, n. 15, recante disciplina delle ferie e dell'orario dei turni delle farmacie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 1° *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 5 luglio 1978, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'art. 5 le lettere *a*) e *b*) sono sostituite con le seguenti:

« *a*) nei comuni con oltre 25 mila abitanti: a turno e a battenti aperti;

b) nei comuni fino a 25 mila abitanti e con più di una farmacia: a turno e a chiamata »;

all'art. 6 le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) nei comuni con oltre 25 mila abitanti: a turno ed a battenti aperti, dall'ora di apertura all'ora di chiusura previste per i giorni feriali, senza intervallo pomeridiano;

b) nei comuni fino a 25 mila abitanti e con più di una farmacia: a turno e a battenti aperti nelle ore di servizio e a chiamata durante l'intervallo pomeridiano »;

l'art. 7 è sostituito con il seguente:

« Durante le ore notturne di qualsiasi giorno feriale o festivo, il servizio farmaceutico è assicurato:

a) nei comuni con oltre 50 mila abitanti: a turno e a battenti aperti fino alle ore 22, dopo, a chiamata con l'obbligo per il farmacista del pernottamento in farmacia fino all'ora di apertura;

b) nei comuni fino a 50 mila abitanti e con più di una farmacia: a turno e a chiamata dall'ora di chiusura fino all'ora di apertura;

c) nei comuni con una farmacia e nelle frazioni di qualsiasi comune: a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Nei comuni con popolazione superiore a ottantamila abitanti il servizio notturno è assicurato da una farmacia ogni ottantamila abitanti o frazione non inferiore al cinquanta per cento.

Nei comuni di cui al precedente comma, il servizio notturno potrà essere espletato in maniera continuativa da quelle farmacie di ciascuna unità sanitaria locale del territorio comunale che ne facciano richiesta, compatibilmente con l'esigenza di continuare a garantire l'adeguata erogazione del servizio su tutto il territorio comunale, con almeno una farmacia nel territorio di ciascuna unità sanitaria locale.

Qualora il numero delle farmacie richiedenti di cui al comma precedente risulti, in una determinata unità sanitaria locale del territorio comunale, superiore a quello derivante dall'applicazione della presente legge, queste espleteranno il servizio a turno tra di loro. Qualora il numero delle stesse risulti viceversa inferiore, per il numero residuo, il servizio è assicurato a turno da tutte le altre farmacie.

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 »;

dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente art. 10-*bis*:

« Salvo quanto previsto dall'art. 6, nei comuni con una sola farmacia, il godimento del riposo infrasettimanale e delle ferie annuali possono essere altresì assicurati utilizzando un farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, designato dallo stesso titolare della farmacia o dall'ordine provinciale dei farmacisti.

Le determinazioni di cui al comma precedente devono essere comunicate al medico provinciale ed al sindaco per la adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dall'inizio del secondo mese successivo alla sua entrata in vigore. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 marzo 1981

D'ACQUISTO

AVOLA

(2270)

LEGGE 6 aprile 1981, n. 49.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, recante norme provvisorie in materia di bonifica.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, è sostituito dai seguenti:

« L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nella misura pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo delle retribuzioni ed accessori compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, annualmente erogati dai singoli consorzi al personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonchè della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza.

Il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale di cui al precedente comma.

L'integrazione va effettuata su richiesta dei singoli consorzi corredata dall'esposizione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, accessori ed oneri previdenziali ed assistenziali, desunti dai relativi bilanci di previsione adottati dalle amministrazioni dei consorzi e approvati dagli organi di controllo.

Il concorso finanziario di cui al primo comma sarà erogato in due soluzioni semestrali anticipate, salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo afferente all'esercizio finanziario in corso, in relazione all'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione. L'eventuale eccedenza rimane accreditata al consorzio quale anticipazione sul concorso finanziario dell'esercizio successivo ».

Art. 2.

La corresponsione del contributo previsto dall'art. 1 avverrà mediante accreditamento dell'importo relativo a favore del legale rappresentante dell'ente che provvederà al prelevamento con il sistema degli ordinativi di pagamento a favore dei dipendenti.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai consorzi di bonifica di procedere, sotto qualsiasi forma, a nuove assunzioni di personale, ad eccezione di quelle destinate esclusivamente alla copertura di posti vacanti della carriera direttiva dei ruoli organici.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge, in aggiunta allo stanziamento previsto al cap. 56011 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, è autorizzata la spesa di lire 6500 milioni a

carico dell'esercizio finanziario 1981 al cui onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi che saranno determinati in relazione all'effettivo fabbisogno trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, è sostituito dai seguenti:

«Il personale dei consorzi di bonifica può essere autorizzato col proprio consenso dal capo delle rispettive amministrazioni, sentito il parere della consulta prevista dall'art. 1 della presente legge, ove risulti formalmente insediata, e su richiesta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a prestare servizio presso consorzi di bonifica diversi da quello di appartenenza, le comunità montane e gli uffici centrali e periferici dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Al personale di cui al precedente comma non è corrisposto alcun trattamento di missione».

Art. 6.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 24 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 74, per l'inquadramento del personale in servizio presso gli ex centri di assistenza tecnica finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, è prorogato fino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge a favore di coloro che hanno continuato a prestare la loro opera sino al 31 dicembre 1979.

Art. 7.

L'art. 30 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, è abrogato.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 aprile 1981

D'ACQUISTO

ALEPPO

LEGGE 6 aprile 1981, n. 50.
Norme finanziarie urgenti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1981, il limite di impegno di lire 5000 milioni cui si provvede:

quanto a lire 1000 milioni a carico dello stanziamento del cap. 55571;

quanto a lire 4000 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione della relativa disponibilità.

Art. 2.

Per l'avvio funzionale delle opere di cui all'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84, è autorizzata, per l'anno 1982, l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni, cui si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato per l'anno 1982 medesimo, ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 3.

Per la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione regionale e l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), concernenti i fondi a gestione separata istituiti con gli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e successive integrazioni e modifiche, e con l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, restano ferme, fino al 31 dicembre 1980, così come effettivamente attuate, le convenzioni appositamente stipulate.

Ai rapporti indicati nel precedente comma si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1981, le disposizioni della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45, e successive modifiche, salve restando le destinazioni degli interessi maturati quali previste dalle leggi regionali 5 agosto 1957, n. 51, e 12 aprile 1967, n. 46.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale provvederà ad adeguare le convenzioni esistenti alle disposizioni del comma precedente.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1956, n. 238, non si applica alla Regione siciliana.

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 2, va interpretato nel senso che la spesa di lire 2600 milioni ivi prevista è destinata esclusivamente quale contributo «una tantum» alle associazioni di cui all'art. 54 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, per provvedere al ripiano dell'esposizione debitoria, esistente alla data del 31 dicembre 1980, nei confronti dell'INPS per contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, con ripartizione della spesa stessa in misura proporzionale all'ammontare delle singole esposizioni debitorie.

Art. 6.

Per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di L. 4.440.100.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 34352 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 è incrementato dell'importo di L. 4.440.100 ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo 60751 del bilancio medesimo.

Art. 7.

Per provvedere al pagamento di indennità e rimborso spese di trasporto al personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha effettuato missioni per conto della Regione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di L. 64.375.

Al predetto onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

In dipendenza dei precedenti commi nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni.

Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Titolo I - Rubrica 1 - Categoria II - Codici 2.7.4/4.1.1/1/1/01/1.2.1.2/1/ cap. 32005 (nuova istituzione): « Indennità e rimborso spese di trasporto al personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che effettua missioni per conto della Regione », più 64.375 lire.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

Cap. 60751: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », meno 64.375 lire.

Il cap. 132005, aggiunto allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, compreso nell'annesso n. 1 al bilancio medesimo, corrispondente al capitolo istituito con il presente articolo, è soppresso.

I residui risultanti al 1° gennaio 1980 sul predetto soppresso capitolo aggiunto ed i titoli di pagamento tratti sul capitolo stesso s'intendono, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, trasferiti al rispettivo capitolo di nuova istituzione.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 aprile 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 6 aprile 1981, n. **51.**

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore di lavoratori già dipendenti da aziende in crisi e modifica della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 5.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 17 *dell'*11 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori in atto disoccupati e che risultavano occupati presso la Grafindustria editoriale S.p.a. di Palermo, alla data del 22 dicembre 1979, presso la Omar S.p.a. di Isola delle Femmine alla data del 12 ottobre 1980, presso la Fatt S.p.a. di Carini, la Sicetil S.r.l. di Palermo, la Cooperativa mobili artistici meridionali di Palermo, alla data del 26 gennaio 1981, nonché presso la ditta F.lli Francesco e Carmelo Pino e l'Autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò, entrambi di Barcellona Pozzo di Gotto, alla data del 30 gennaio 1981.

I corsi avranno la durata di 90 giorni effettivi per i lavoratori della Sicetil S.r.l. di Palermo e di 180 giorni effettivi per gli altri lavoratori e la loro gestione verrà affidata rispettivamente alla Sicetil S.r.l. di Palermo, alla Fatt S.p.a. di Carini, alla Omar S.p.a. di Isola delle Femmine, alla Cooperativa mobili artistici meridionali di Palermo, alla Siace S.p.a. di Palermo, alla ditta Francesco e Carmelo Pino ed alla Autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò.

Ai fini addestrativi la Fatt S.p.a. di Carini, la Omar S.p.a. di Isola delle Femmine, la Sicetil S.r.l. di Palermo, la Cooperativa mobili artistici meridionali di Palermo, la ditta F.lli Francesco e Carmelo Pino e l'Autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò hanno la facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale.

Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà le aziende hanno l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequentano i corsi previsti nel precedente articolo è corrisposto un assegno giornaliero pari all'80 per cento dell'ultima retribuzione percepita o spettante in base al contratto nazionale di categoria.

Ove le aziende Fatt S.p.a. di Carini, Omar S.p.a. di Isola delle Femmine, Sicetil S.r.l. di Palermo, Cooperativa mobili artistici meridionali, ditta F.lli Francesco e Carmelo Pino e Autocarrozzeria industriale di Sant'Andrea di Adele Aliquò si avvalgano della facoltà di cui al terzo comma del precedente articolo, i lavoratori ammessi alla frequenza del corso sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'impresa stessa, la quale corrisponderà l'integrazione per assicurare ai lavoratori sino al cento per cento della retribuzione contrattuale.

La spesa relativa agli oneri sociali per la retribuzione complessiva percepita dai lavoratori è a carico delle aziende di cui al comma precedente.

Qualora i corsi di riqualificazione non venissero istituiti entro il 30 aprile 1981 l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 5 della presente legge per corrispondere ai lavoratori indicati all'art. 1 una indennità straordinaria, per un periodo non superiore ai sei mesi a decorrere dal 1° maggio 1981, pari all'80 per cento della retribuzione spettante in base al contratto nazionale di categoria e comunque in misura non superiore a lire quattrocentomila mensili.

Gli assegni e le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con ogni altra indennità eventualmente percepita dai lavoratori. Se quest'ultima è di ammontare inferiore alle provvidenze regionali sarà corrisposta ai lavoratori la differenza rispetto all'ammontare complessivo delle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 3.

Le somme stanziate per lo svolgimento dei corsi, nonchè quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero ed alla gestione dei corsi medesimi, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, il quale ne dispone l'erogazione all'azienda-gestore con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'azienda debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo.

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dall'azienda-gestore all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio entro 45 giorni dalla chiusura dei corsi.

Art. 4.

All'art. 1 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 5, l'inciso « fino al 12 dicembre 1980 » è sostituito dal seguente: « fino al 12 gennaio 1981 ».

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per lo esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 1785 milioni al cui onere si provvede quanto a lire 1595 milioni con parte dell'avanzo di gestione dell'esercizio 1980 del bilancio del « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, e quanto a lire 190 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

La predetta somma di lire 190 milioni sarà versata al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

In dipendenza del precedente comma lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è incrementato dell'importo di lire 190 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 aprile 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

(3034)

LEGGE 11 aprile 1981, n. 54.
Norme riguardanti gli enti economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 15 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le finalità e le competenze istituzionali, l'Azienda asfalti siciliani (AZASI), l'Ente minerario siciliano (EMS) e l'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) per l'avvio di iniziative tendenti, nel quadro del riordino delle partecipazioni pubbliche regionali, al risanamento delle aziende del gruppo, svolgono interventi diretti al riequilibrio economico delle gestioni e al conseguimento di livelli adeguati di produttività.

A tale fine l'AZASI, l'EMS e l'ESPI provvedono prioritariamente:

a) al riassetto finanziario delle società;

b) all'eventuale scorporo dei comparti e, in partecipazione anche con altri operatori, alla loro ristrutturazione o riconversione;

c) ai nuovi investimenti necessari per l'attività produttiva.

Art. 2.

In relazione ai problemi occupazionali che possano insorgere nella fase del riassetto delle proprie partecipazioni, l'ESPI e l'EMS sono autorizzati a costituire società destinate a prendere in carico i dipendenti delle proprie rispettive collegate che, in relazione all'esecuzione dei piani di risanamento e dei processi di razionalizzazione di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, non trovino attuale utile collocazione nei processi produttivi.

Nelle costituende società può essere trasferito o mantenuto, previa trattativa con le organizzazioni sindacali e per non oltre 36 mesi, il personale per il quale sia scaduto il periodo di godimento dei benefici previsti dalla legislazione nazionale in ordine al salario garantito o per il quale non sia stato possibile fare ricorso a tali benefici ovvero alla mobilità interna o al prepensionamento.

Entro i predetti trentasei mesi, qualora non si siano verificate le condizioni di cui al comma precedente, i lavoratori devono essere reinseriti nel processo produttivo o utilizzati nelle nuove iniziative che gli enti sono impegnati a realizzare.

Nella società che costituirà l'ESPI può essere trasferito, prescindendo dalle condizioni previste nei commi precedenti, il personale proveniente dagli stabilimenti ex Elmesa, ex Saprim ed ex Siclea.

L'ESPI e l'EMS sono impegnati a presentare annualmente piani di nuove iniziative anche per il reinserimento dei predetti dipendenti nei processi produttivi.

In relazione alla possibilità di riutilizzo, il personale di cui sopra è tenuto a partecipare a corsi di qualificazione che saranno all'uopo organizzati dalle costituende società.

Il rifiuto alla partecipazione ai corsi di qualificazione ovvero al reinserimento nelle attività produttive comporta l'immediata cessazione del rapporto di lavoro.

L'ESPI e l'EMS, nel quadro della vigente legislazione sociale, definiranno il trattamento normativo ed economico che le costituende società riserveranno ai propri dipendenti, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali. Detto trattamento non potrà, comunque, risultare superiore a quello in godimento presso le società di provenienza.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, è così sostituito:

« I piani di cui al primo comma sono approvati con deliberazioni del consiglio di amministrazione degli enti, sottoposte all'approvazione dell'assessore regionale per l'industria, sentito il parere della commissione industria dell'assemblea regionale ».

Art. 4.

Salvo quanto previsto con i successivi articoli, a tutte le deliberazioni dell'AZASI, dell'EMS e dell'ESPI di sola esecuzione dei piani di cui all'art. 22 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, nonchè a quelle relative alla utilizzazione dei fondi di rotazione a gestione separata per i finanziamenti alle scorte, si applicano le disposizioni previste dal primo comma dell'art. 13 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 e nel quarto comma dell'art. 10 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61.

Art. 5.

Ai fini del potenziamento delle strutture dei comparti industriali, anche ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, numero 183, è disposta l'attuazione di un progetto organico di sviluppo articolato in base alle finalità ed alle autorizzazioni di spesa di cui ai successivi articoli 6, 7, 10, 35 e 36.

Il progetto organico è predisposto dall'assessore regionale per l'industria ed è approvato dalla giunta regionale.

Art. 6.

Per la ristrutturazione del settore metalmeccanico, compresa la riconversione dell'ex Elmesa S.p.a., il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato dell'importo di L. 21.750 milioni da utilizzarsi per esigenze di investimento ed interventi connessi con la costituzione di società.

Agli scorpori ed alla costituzione di nuove società nonchè ai relativi interventi finanziari previsti nel piano predisposto dall'ESPI si procederà con le modalità previste nel precedente art. 3.

Art. 7.

Per l'avvio alla ristrutturazione delle collegate Gecomeccanica e Finedil, attraverso scorpori o nuove iniziative, il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato dell'importo di L. 10.000 milioni.

Per altri interventi, ristrutturazioni e urgenti operazioni di risanamento, da effettuarsi anche mediante scorpori, il fondo suddetto è altresì incrementato della somma di L. 15.000 milioni.

Per i relativi interventi finanziari si applicano le disposizioni cui al precedente art. 3.

Art. 8.

La giunta regionale può autorizzare l'ESPI a concedere fidejussioni per operazioni di credito con istituti finanziatori e banche in favore di società cui partecipano enti o società facenti capo alle partecipazioni pubbliche nazionali, anche in concorso con altri privati, per almeno il 25 per cento del capitale sociale.

Le fidejussioni possono essere concesse per la quota di pertinenza ESPI a condizione che siano prestate per la propria quota anche dagli altri soci.

Art. 9.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato dell'importo di L. 49.120 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell'ente.

Art. 10.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato dell'importo di L. 2.000 milioni da destinare ad interventi finanziari relativi ad esigenze di investimento della collegata S.p.a. Gestione servizi.

Per l'utilizzazione della somma indicata nel precedente comma si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato dell'importo di L. 350 milioni per l'avvio delle nuove iniziative nel settore della acquacoltura.

Art. 12.

I fondi a gestione separata istituiti presso l'ESPI a norma dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 59, dell'art. 4 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, e dell'art. 7 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 76, sono soppressi. Le assegnazioni relative a tali fondi sono trasferite al fondo di dotazione dell'ente.

Le assegnazioni in favore dell'ESPI a norma dell'art. 34 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, modificato con l'art. 5 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 53, nonchè a norma dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 51, si intendono disposte ad incremento del fondo di dotazione.

Art. 13.

Il patrimonio dell'AZASI è incrementato dell'importo di L. 3.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell'azienda.

Art. 14.

Il patrimonio dell'AZASI è incrementato dell'importo di L. 1.600 milioni per l'avvio di un nuovo intervento nel settore dell'argilla espansa e per l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione azionaria nella società per azioni KERAZASI.

Art. 15.

La giunta regionale può autorizzare l'AZASI a concedere fidejussioni per operazioni di credito industriale con istituti finanziatori e banche in favore della società IMAC per operazioni di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione degli impianti esistenti.

Le fidejussioni di cui al precedente comma non possono superare il limite di L. 2.000 milioni e possono essere concesse per la quota di pertinenza AZASI a condizione che siano prestate per la propria quota anche dagli altri soci.

Art. 16.

I fondi a gestione separata istituiti presso l'AZASI a norma dell'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 38, dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, e dell'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 42 sono soppressi.

Le assegnazioni relative a tali fondi sono trasferite al patrimonio dell'azienda.

Art. 17.

In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 22 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, riguardo alla presentazione di piani settoriali e aziendali per il risanamento delle attività produttive, l'AZASI, l'ESPI e l'EMS sono autorizzati a derogare all'obbligo della presentazione del piano quadriennale di investimento previsto dall'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50.

Art. 18.

L'AZASI, l'EMS e l'ESPI sono autorizzati ad utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate le residue disponibilità derivanti dalle assegnazioni disposte, a norma degli articoli 1, 3 e 7 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, per il pagamento dei contributi dovuti all'INPS in applicazione dell'art. 23-*quater* e dell'art. 23-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 19.

Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato della somma di L. 23.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società collegate e per esigenze relative alla gestione interna dell'ente.

Art. 20.

Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato dell'importo di L. 1.500 milioni da utilizzare per la prosecuzione delle opere relative al permesso di ricerca Milena.

L'intervento autorizzato con il precedente comma è sostitutivo di quello previsto nell'ambito del progetto obiettivo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42, già approvato dalla giunta regionale.

Nelle more dell'erogazione della somma indicata al primo comma, l'EMS è autorizzato ad anticipare l'importo corrispondente a valere sulle attuali proprie disponibilità con obbligo di successiva reintegrazione.

Art. 21

Il termine per la redazione, da parte dell'EMS, del rendiconto generale, previsto dall'art. 13, primo comma, della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, è prorogato al 30 giugno 1981.

Alla stessa data è prorogato, altresì, il termine per la presentazione del programma previsto dall'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100.

Art. 22.

Per il risanamento e la ristrutturazione dell'attività produttiva della collegata Sicilvetro S.p.a., il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato della somma di L. 3.218 milioni.

Per fare fronte alle medesime finalità l'EMS è autorizzato ad utilizzare anche l'importo di L. 1.842 milioni già assegnato alla predetta società in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 43.

Art. 23.

L'importo indicato nel terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, è ridotto a L. 1.194 milioni e 480 mila.

L'EMS è autorizzato a sostituirsi all'ESPI nelle fidejussioni da quest'ultimo prestate in favore delle società Chimica Arenella e Sicilvetro, relativamente ai debiti contratti con istituti di credito anteriormente al trasferimento all'EMS delle società stesse.

Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato dell'importo di L. 3.880 milioni da destinare al ripianamento dell'esposizione debitoria verso l'ESPI in conseguenza del trasferimento delle società Chimica Arenella, Sicilvetro e Gecomeccanica.

L'ESPI è autorizzato ad utilizzare la disponibilità di cui sopra per le finalità indicate nel precedente art. 9.

Art. 24.

Le somme di cui all'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, destinate alla definizione delle posizioni debitorie del settore zolfifero nei confronti dell'INAIL, possono essere utilizzate prescindendo da atto transattivo qualora sia possibile beneficiare di provvedimenti legislativi nazionali di contenuto analogo a quello dell'art. 23-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 25.

I fondi a gestione separata istituiti presso l'EMS ai sensi degli articoli 12 e 13, lettera *b*) della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, sono rispettivamente incrementati della somma di L. 5.140 milioni e della somma di L. 506 milioni per far fronte ai maggiori oneri relativi alle gestioni dell'esercizio 1980, nonchè rispettivamente della somma di L. 13.900 milioni e della somma di L. 1.100 milioni per far fronte agli oneri relativi alle gestioni dell'esercizio 1981.

Art. 26.

Nell'attuazione del piano di cui alla legge regionale 14 settembre 1979, n. 213, e dell'iniziativa di cui all'art. 5 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, il periodo di un anno richiamato nell'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50, è elevato a tre anni.

Art. 27.

I fondi a gestione separata istituiti presso l'EMS a norma dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 7, e dell'art. 13 della legge regionale 21 luglio 1977, n. 61, sono soppressi.

Le assegnazioni relative a tali fondi sono trasferite al fondo di dotazione dell'ente.

Le assegnazioni in favore dell'EMS a norma dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 1976, n. 77, sostituito con l'art. 1 della legge regionale 20 luglio 1977, n. 59, nonchè l'anticipazione di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, comprensiva degli interessi maturati a favore della Regione e la somma di cui all'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, si intendono disposte ad incremento del fondo di dotazione dell'ente.

Art. 28.

L'EMS è autorizzato ad adibire al controllo dei sotterranei delle miniere di zolfo in esercizio unità di personale operaio che abbiano svolto con attitudine ed assiduità almeno una delle mansioni di minatore o fuochino o armatore ed abbiano frequentato con profitto apposito corso di qualificazione e specializzazione.

L'EMS è autorizzato altresì a disporre modifiche nell'inquadramento del personale in forza presso il settore zolfifero per riconosciute esigenze connesse con il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e l'aumento della produttività all'interno di ciascuna unità mineraria.

Art. 29.

Le attribuzioni di cui all'art. 6, secondo comma, ed agli articoli 8 e 9 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite all'EMS.

A tal fine presso lo stesso ente è istituito un fondo a gestione separata al quale sono trasferite le disponibilità del cap. 33026 del bilancio della Regione per l'anno 1981, incrementato della somma di L. 8.477 milioni, per le esigenze relative all'esercizio finanziario medesimo.

Le spese autorizzate dagli articoli 13, lettera *a*, e 15 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni dal 1982 al 1985 sono destinate all'incremento del fondo di cui al precedente comma per le esigenze relative agli stessi esercizi.

L'EMS è autorizzato a far fronte con le proprie disponibilità, con obbligo della successiva reintegrazione, alle esigenze finanziarie connesse con la gestione del fondo.

Art. 30.

L'EMS, previa rinuncia al credito di lire 3 miliardi 377 milioni 626.019 vantato nei confronti della società anonima Miniera Trabonella S.p.a., già compensato in sede di lodo arbitrale con debiti dell'amministrazione regionale verso la stessa società, a seguito della definitiva estinzione del relativo giudizio pendente dinanzi al tribunale di Palermo, è autorizzato a ridurre del predetto importo il proprio fondo di dotazione.

Art. 31.

L'EMS, in applicazione dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 107, è inoltre autorizzato a rilasciare, anche attraverso istituti bancari e/o assicurativi, controgaranzia fidejussoria in favore della SNAM del gruppo ENI, in proporzione alla propria partecipazione al capitale della SIGAT, con sede in Palermo, e fino a quando quest'ultima sarà azionista al 50 per cento della TMPC di Jersey, a fronte degli impegni che la SNAM, nella sua originaria qualità di socio al 50 per cento della TMPC, ha fornito e sarà chiamata a fornire a fronte dei finanziamenti che la stessa TMPC ha assunto ed assumerà per la realizzazione e gestione del tratto relativo al canale di Sicilia del metanodotto Algeria-Italia.

Art. 32.

Gli impegni fidejussori che l'EMS è autorizzato ad assumere, in conformità all'articolo precedente, possono superare il limite di 73.500 milioni previsto dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 107, soltanto per effetto di:

a) interessi ed altri oneri accessori o comunque attinenti a finanziamenti;

b) maggiori oneri derivanti da eventuali oscillazioni dei cambi sugli impegni in valuta estera.

Art. 33.

Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato di L. 1.000 milioni da utilizzare per la copertura degli oneri conseguenti al rilascio delle controgaranzie fidejussorie di cui agli articoli precedenti.

Art. 34.

Il fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS a norma degli articoli 5 e 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, per mutui integrativi e prefinanziamenti alla collegata SITAS S.p.a., è incrementato di L. 21.000 milioni.

Art. 35.

Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato della somma di L. 10.000 milioni da utilizzare per le seguenti finalità:

a) realizzazione delle opere e gallerie di ricerca mineraria nelle formazioni cainitiche di Mandre e Cozzo Campania;

b) avvio della realizzazione degli impianti di depurazione dei residui reflui di lavorazione dei sali potassici;

c) costruzione di una strada industriale di collegamento alla strada nazionale della miniera di salgemma di contrada Raffo in Petralia Soprana;

d) prosecuzione dei lavori della diga Gibbesi.

Art. 36.

Per le finalità indicate nell'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 17, il fondo di dotazione dell'EMS è ulteriormente incrementato della somma di L. 5.000 milioni.

I predetti incrementi possono essere anche utilizzati per la realizzazione dell'acquedotto del Carboy, anche ai fini dell'approvigionamento idrico del comune di Sciacca.

Art. 37.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano ai dipendenti degli enti pubblici economici regionali e loro collegate.

Art. 38.

In attesa di ulteriori interventi legislativi di carattere finanziario, l'AZASI, l'EMS e l'ESPI sono autorizzati ad effettuare anticipazioni a carico delle loro disponibilità per far fronte alle esigenze di gestione interne e delle società collegate per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1981.

Art. 39.

All'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di mancato accoglimento delle richieste di cui al primo comma, l'ESPI potrà sostituirsi negli interventi relativi, sia per il contributo che per i finanziamenti, compreso il credito di esercizio, secondo le misure e con le condizioni applicate in esecuzione della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modifiche e integrazioni ».

Art. 40.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 54, è sostituito dal seguente:

« Il fondo è amministrato da un comitato composto da cinque membri nominati dal presidente della Regione e designati rispettivamente dal Banco di Sicilia, dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze, dall'assessore regionale per l'industria, dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e presieduto da un componente del consiglio d'amministrazione dell'EMS dallo stesso designato ».

Art. 41.

L'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su proposta dell'assessore regionale per l'industria e previa delibera della giunta regionale, per esigenze connesse alla realizzazione delle iniziative previste nella presente legge, può anticipare, in

relazione alla situazione di cassa della Regione, in una o più soluzioni, nel corrente anno finanziario e fino ad un massimo del 50 per cento, la spesa prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1982.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente comma, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981 — assessorato regionale del bilancio e delle finanze — saranno istituiti apposito capitolo di spesa per la concessione della anticipazione, nonchè apposito capitolo di entrata per il recupero della anticipazione medesima.

I versamenti in entrata del bilancio della Regione per il recupero delle anticipazioni concesse sono disposti direttamente dal direttore regionale dell'assessorato dell'industria, a valere sugli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario 1982 sui corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 42.

Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, a carico del bilancio della Regione per gli anni 1981 e 1982, le seguenti spese:

	1981	1982 (in milioni di lire)	Totali
	—	—	—
Art. 6	10.000	11.750	21.750
Art. 7	15.000	10.000	25.000
Art. 9	49.120	—	49.120
Art. 10	2.000	—	2.000
Art. 11	350	—	350
Art. 13	3.500	—	3.500
Art. 14	1.600	—	1.600
Art. 19	23.500	—	23.500
Art. 20	500	1.000	1.500
Art. 22	1.500	1.718	3.218
Art. 23	3.880	—	3.880
Art. 25	5.646	15.000	20.646
Art. 29	8.477	—	8.477
Art. 33	500	500	1.000
Art. 34	15.000	6.000	21.000
Art. 35	10.000	—	10.000
Art. 36	5.000	—	5.000
	155.573	45.968	201.541

All'onere di L. 155.573 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede:

quanto a L. 5.119 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21160;

quanto a L. 66.090 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751;

quanto a L. 33.500 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60759;

quanto a L. 5.000 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60760;

quanto a L. 3.864 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 91010 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981;

quanto a L. 42.000 milioni, con parte delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, comprese tra le disponibilità del cap. 60763 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

L'onere a carico dell'esercizio finanziario 1982, previsto in L. 45.968 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 06.02.02.03: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma (Fondi ordinari - spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità ».

Art. 43.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA — GRILLO

LEGGE 11 aprile 1981, n. 55.

Integrazione della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, riguardante provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 15 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il provveditore agli studi, qualora nel corso dell'anno scolastico dovesse rendersi vacante un posto di insegnante o di assistente di scuola materna regionale, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dall'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, conferisce la supplenza, limitatamente all'anno scolastico in corso, avvalendosi della graduatoria di cui all'art. 15 della citata legge regionale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 11 aprile 1981, n. 56.

Norme integrative e modificative della legislazione regionale per l'effettuazione delle elezioni regionali ed amministrative.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 15 *aprile* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modificazioni è ulteriormente modificato venendo aggiunto dopo le parole: « i certificati di nascita » le seguenti: « e di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione ».

Art. 2.

Il termine entro il quale, a norma dell'art. 4 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 12, devono effettuarsi i turni elettorali amministrativi è spostato dal 15 giugno al 30 giugno.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 aprile 1981

D'ACQUISTO

JOCOLANO

(3035)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 marzo 1981, n. 9.

Parziale modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 5 *maggio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55, concernente: «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18: Norme transitorie in materia di assistenza ospedaliera»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 13 febbraio 1981, n. 722, concernente: «Parziale modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55: Rideterminazione compensi ai direttori e segretari delle scuole per la formazione del personale sanitario non medico»;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

L'art. 2 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18 emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 5 dicembre 1975, n. 55, è sostituito con il seguente: «Al direttore ed al segretario della scuola spettano L. 20.000 mensili, cui si aggiungono L. 20.000 per ciascun corso tenuto dalla rispettiva scuola. Il compenso mensile non potrà superare L. 100.000 per ciascuna scuola».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Bolzano, addì 16 marzo 1981

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1981
Registro n. 2, *foglio n.* 168

(3483)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811640)